Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Sabato 1° Settembre — NUMERO 206

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **393** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 10 dicembre prossimo passato, col quale fu approvato il passaggio del personale medico delle Capitanerie di Porto alle dipendenze del Ministero dell'Interno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il seguente ruolo organico del personale medico delle Capitanerie di Porto, dipendente dal Ministero dell'Interno:

1 medico a	L. 6000	L.	6000
2 medici a	» 3500	»	7000
5 medici a	» 2800	»	14000
1 medico a	» 2200	»	2200
1 medico a	» 2000	»	2000
1 medico a	» 1400	»	1400
1 medico a	» 1200	»	1200
	Totale	L.	33800

Art. 2.

Ai medici suddetti che passeranno dalla Marina al Ministero dell'Interno saranno conservati i diritti acquistati nella precedente carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Regolamento delle scuole italiane all'estero

(approvato col R. Decreto N. 395 pubblicato nella Gazzetta *di ieri)*

TITOLO I.

Delle autorità preposte alla vigilanza sulle scuole italiane all'estero.

CAPO I.

Dell'ispettore generale.

Art. 1.

L'ispettore generale è responsabile, verso il ministro, dell'ordinamento pedagogico e didattico, dell'osservanza dei regolamenti e della severa disciplina delle scuole all'estero; a lui spetta la vigilanza sopra i direttori, le direttrici e gli insegnanti.

Art. 2.

È ufficio dell'ispettore generale:

di curare l'ordinamento didattico e il regolare andamento didattico e disciplinare di tutte le scuole coloniali;

di vegliare che siano tenuti in regola i registri degli stati di servizio, delle gradazioni e delle note caratteristiche del personale delle scuole governative;

di riferire al ministro intorno alla idoneità, alla diligenza ed alla moralità di tutto il personale delle scuole suddette;

di proporre al ministro i nomi dei componenti la commissione esaminatrice del concorso degli insegnanti, le nomine, i traslochi, le promozioni, i licenziamenti del personale predetto;

di proporre le modificazioni all'ordinamento generale ed ai programmi delle scuole secondarie e primarie, e la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico;

di curare che i libri di testo, di cui propone al ministro la scelta, sieno tra quelli adottati nel regno e rispondenti alla natura e ai bisogni delle scuole coloniali;

di proporre la istituzione di nuove scuole o l'ampliamento di quelle già esistenti;

di visitare, d'ordine del ministro, le scuole d'una o d'altra regione;

di proporre al ministro, d'accordo col ministero dell'istruzione, le ispezioni da farsi ciascun anno e le persone competenti all'uopo delegate, sotto la propria responsabilità e tenendosi nei limiti della spesa tassativamente previste per le ispizioni;

di dar parere intorno ai sussidi domandati dalle scuole coloniali e private e di dar conto particolare al ministro delle relazioni intorno alle scuole sussidiate;

di presentare ogni anno al ministro una relazione sullo stato materiale e morale di tutte le scuole governative e sussidiate, avvisando a quei provvedimenti che stimi utili al maggiore incremento delle scuole stesse.

Art. 3.

Propone all'approvazione del ministro l'ordinamento speciale di ciascuna scuola coloniale, ed i programmi didattici particolari di ciascun insegnante, il calendario e gli orari scolastici, nei termini stabiliti dal regolamento, procurando che l'indirizzo della scuola risponda alla natura di essa.

Per iniziativo del regio agente e della deputazione scolastica, stabilisce il tempo delle lunghe vacanze, che possono prolungarsi per due mesi, come minimo, e per tre mesi, come massimo.

Dà istruzioni e spiegazioni ai direttori e alle direttrici sulla giusta interpretazione del regolamenti.

Art. 4.

Oltre la relazione annuale, presenta al ministro le relazioni speciali sulle scuole da lui visitato, o quelle dei delegati alle ispezioni con le proprie osservazioni.

Art. 5.

L'ispettore generale che presiede l'ufficio delle scuole, valendosi del personale dal ministero degli affari esteri a ciò destinato, per la trattazione di tutti gli affari riferisce direttamente al ministro o al sotto-segretario di stato.

Nelle assenze di lui, il funzionario che deve farne le veci è designato dal ministro o dal sotto-segretario di stato.

CAPO II.

Dei regi agenti diplomatici e consolari.

Art. 6.

Il regio agente diplomatico o consolare, come rappresentante del governo, ha autorità sopra tutte le scuole poste nel suo distretto consolare e sopra tutte le persone addette all'amministrazione, all'insegnamento e al servizio di esse scuole.

Art. 7.

Mantiene vivo l'interesse della colonia verso la scuola; si adopera in ogni modo per accrescerne il credito e per migliorarne le condizioni economiche; e cura principalmente che le famiglie inviino i loro figli alle scuole italiane e che queste siano frequentate dal maggior numero possibile di alunni.

Art. 8.

Presiede la deputazione scolastica e ne regola, per la parte elettiva, i modi di elezione, stabilendone le norme in un regolamento da approvarsi dal ministero.

Approva le deliberazioni dei consigli collegiali delle scuole contro gli alunni che mancano alla disciplina scolastica, e, secondo i casi, diminuisce o condona la pena inflitta.

In casi urgenti, accorda senz'altro il congedo agli insegnanti, dandone subito avviso al ministero e provvedendo temporaneamente alla supplenza.

Art. 9.

Amministra i fondi stanziati pel mantenimento di ciascuna scuola, pagando gli stipendi e le rimunerazioni al personale dirigente, insegnante e di servizio, e sostenendo le altre spese occorrenti. E quando una commissione speciale amministra i beni propri di una scuola, egli ne invigila, secondo lo statuto, la regolarità degli atti.

Art. 10.

Stipula, a nome e dopo l'autorizzazione del governo, tutti gli atti pubblici concernenti l'amministrazione delle scuole; fa le proposte al ministro, inteso il parere della deputazione scolastica, riguardo alle tasse scolastiche, ne raccoglie i proventi dai direttori delle singole scuole, rilasciandone quietanza, e ne dà conto insieme con la spese.

Art. 11.

Esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle scuole, sentito il parere della deputazione scolastica, riceve le relazioni trimestrali ed annuali dei direttori e le trasmette all'ispettore generale con le osservazioni che crede opportune.

Art. 12.

Invigila perchè non sia fatta alcuna spesa oltre il limite del bilancio approvato dal ministro.

Art. 13.

Procura che alle scuole sia apprestata sede conveniente, e che il locale scelto soddisfi tutte le condizioni materiali richieste dall'igiene e dalle esigenze pedagogiche, giusta le istruzioni dell'ispettore generale; tiene nel debito conto i rapporti che i direttori gli faranno intorno al locale e alla suppellettile scolastica; e, occorrendo, provvede.

In caso di costruzione o di adattamento di un edificio per uso scolastico, invia al ministero il relativo progetto da sottoporsi ad esame tecnico affinchè risponda a tutte le esigenze pedagogiche ed igieniche volute dal regolamento per gli istituti scolastici del regno.

Art. 14.

Ove si manifesti il bisogno di una nuova scuola, egli ne informa a tempo il ministero, adducendo le ragioni che ne consigliano la istituzione.

Quando per il cresciuto numero degli alunni in una scuola, il direttore proponga lo sdoppiamento di una classe, egli ne fa rapporto al ministero, aggiungendovi le informazioni opportune e indicando la spesa necessaria.

Nell'un caso e nell'altro, sente il parere della deputazione scolastica e lo comunica al ministero.

Art. 15.

Ove si manifesti il bisogno di fondare una scuola elementare o infantile, egli ne riferisce al ministero indicando anche gli eventuali concorsi alla spesa.

Art. 16.

Cura che sia tenuto in regola l'inventario di ogni scuola.

Art. 17.

Non più tardi del 15 giugno, presenta al ministero le proposte delle variazioni che per il prossimo venturo anno converrebbe introdurre nell'ordinamento e nei programmi delle scuole, rimettendo al ministero i pareri motivati del consiglio degli insegnanti e della deputazione scolastica.

Art. 18.

Invigila la condotta morale e civile degli insegnanti e dei direttori e delle direttrici; li consiglia e, secondo il bisogno, li ammonisce, e di ogni fatto notevole dà notizia al ministero.

Art. 19.

Se in una scuola avviene un fatto che può essere cagione di discredito, vi ripara temporaneamente, e ne informa senza indugio il ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 20.

Quando le condizioni generali sanitarie del paese o le condizioni particolari di un istituto consigliano la sospensione delle lezioni, ordina la temporanea chiusura della scuola e ne riferisce senza ritardo al ministero.

CAPO III.

Delle deputazioni scolastiche.

Art. 21.

Nei luoghi ove esiste una scuola secondaria o primaria, purchè vi abbia sede un regio agente, è istituita con decreto ministeriale una deputazione scolastica.

Art. 22.

La deputazione scolastica si compone:

del regio agente, presidente;

e di un numero di deputati, non maggiore di 8 e non minore di 4, da stabilirsi dal governo per ciascuna città.

Sono deputati di diritto i direttori della scuola secondaria e primaria maschile.

Ove esistano più scuole secondarie o primarie maschili, i direttori fanno parte della deputazione per turno annuale incominciando dai più anziani in servizio.

Ciascun direttore, quando si tratti di affari concernenti la propria scuola, si astiene dal voto.

Nell'assenza del regio agente, chi ne fa le veci assume la presidenza della deputazione scolastica.

Art. 23.

Dei deputati scolastici la metà, compresi i direttori degli istituti, è nominata dal ministro degli affari esteri, sulla proposta del regio agente, l'altra metà dalla colonia quando questa concorre direttamente o indirettamente nella spesa delle scuole.

Quando la colonia non concorre, i deputati sono tutti di nomina governativa.

Art. 24.

All'elezione dei deputati della colonia prendono parte:

1° i componenti i corpi costituiti (consolato, consiglio degli insegnanti, camera di commercio, società di beneficenza, società di mutuo soccorso, ecc.):

2° coloro che hanno contribuito alla istituzione o al mantenimento delle scuole;

3° i padri di famiglia che mandano i loro figli alla scuola italiana;

purchè siano cittadini italiani, risiedano sul luogo da due anni, sappiano leggere e scrivere, abbiano compiuto 25 anni di età e non abbiano subito pene disonoranti.

Art. 25.

Non sono eleggibili i professori delle scuole governative e coloniali e ch'unque abbia interessi con le scuole o stretti vincoli di parentela con gli insegnanti.

Art. 26.

Il regio agente compila ogni anno l'elenco delle persone indicate nell'art. 24 e stabilisce i modi e il tempo della elezione dei deputati scolastici deferita alla colonia.

Art. 27.

I deputati durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti; nè cessano dall'esercitare le loro funzioni prima che non sieno realmente surrogati.

Art 28.

La deputazione scolastica si raduna nell'ufficio del regio agente o nei locali da esso designati.

Delibera a pluralità di voti. Per la validità delle deliberazioni occorre, nella prima convocazione, la presenza della maggioranza dei membri; nelle altre, la presenza di qualunque numero di essi. A parità di voti, quello del presidente ha la preponderanza.

Tiene le tornate ordinarie una volta al mese e le straordinarie quando il presidente reputi opportuno, o tre deputati ne facciano domanda.

Gli affari da trattarsi nelle adunanze straordinarie sono indicati ne biglietto di convocazione.

Art. 29.

La deputazione scolastica assiste il regio agente nel curare la osservanza del regolamento scolastico e propone i provvedimenti che ritiene giovevoli alla prosperità delle scuole.

Dà parere sui bilanci preventivi e consuntivi di esse.

Delibera circa la esenzione dalle tasse scolastiche secondo gli articoli 105 e 106.

Art. 30.

Nella prima quindicina di giugno, esamina le proposte dei consigli degli insegnanti sulle modificazioni da introdursi nell'ordinamento e nei programmi delle scuole e nei libri di testo adottati: sull' indirizzo pratico da tenere nelle scuole secondarie; sulle classi complementari, sui corsi professionali e facoltativi da aggiungersi; sugli insegnamenti speciali da impartirsi compresi quelli delle lingue straniere nnn obbligatorie; sulla istituzione di scuole infantili od elementari a pagamento.

Il regio agente comunica le deliberazioni motivate della deputazione scolastica al ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 31.

All' incominciare dell'anno scolastico, redige il calendario, determina i giorni festivi, le vacanze durante l'anno e gli orari.

Delibera sull'epoca dell'apertura e della chiusura delle scuole e quindi sul periodo delle lunghe vacanze, tenendo conto delle esigenze del clima e delle abitudini del paese.

Tali deliberazioni debbono, entro otto giorni, essere inviate dal regio agente al ministero per l'approvazione.

Art. 32.

Pronuncia, dopo regolare giudicio, la sospensione d'ufficio e di stipendio degli insegnanti ed è sentita quando si tratti della destituzione o della dispensa dal servizio di essi.

Art. 33.

Il regio agente, presidente della deputazione scolastica, può, in casi gravi, sospendere una deliberazione della deputazione stessa. Però, deve riferirne senza indugio al ministero per le definitive risoluzioni.

Art. 34.

La deputazione scolastica può nominare, per le scuole femminili e per i giardini d'infanzia, delle ispettrici le quali debbono riferire sull'andamento di essi al regio agente o alla stessa deputazione scolastica.

Art. 35.

Dovunque è istituita una scuola governativa e non risiede un regio agente, il ministro può nominare, su proposta del regio agente nel cui distretto trovasi la scuola, dei delegati scolastici per le scuole

maschili e delle ispettrici per le scuole femminili e per gli asili con la facoltà di visitare gl'istituti e di riferirne al regio agente ed all'ispettore generale.

TITOLO II.

Del personale dirigente e insegnante preposto alle scuole governative

—

CAPO I.

Dei direttori locali.

Art. 36.

In ogni scuola infantile o elementare, maschile o femminile, per adulti o secondaria, composta di più classi, uno degli insegnanti ha l'incarico della direzione.

Nelle scuole elementari e per gli adulti è incaricato della direzione l'insegnante della classe superiore.

Nelle scuole secondarie tale incarico è dato dal ministro sulla proposta dell'ispettore generale.

Art. 37.

La rappresentanza dell'istituto spetta a chi ha l'incarico della direzione di esso.

Art. 38.

Ogni direttore o direttrice di scuola dipende immediatamente dal regio agente e dall'ispettore generale.

Art. 39.

Per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente regolamento e secondo le disposizioni di esso, i direttori e le direttrici si rivolgono al regio agente e per la parte didattica e pedagogica all'ispettore generale.

Art. 40.

Il direttore o la direttrice presiede il consiglio degli insegnanti e tutte le commissioni di esame, salvo speciale provvedimento del ministero.

Mantiene la concordia e l'uniformità degli intenti educativi, fra gl'insegnanti; li assiste coi suoi consigli, e, occorrendo, li ammonisce.

Art. 41.

All'apertura dell'anno scolastico, prima del principio delle lezioni, discute in consiglio collegiale e poi manda all'ispettore generale per l'approvazione definitiva, i programmi particolareggiati redatti da ciascun insegnante, l'orario didattico e il regolamento interno della scuola.

Art. 42.

Tiene in ordine i registri d'iscrizione e quelli degli esami di ammissione, di promozione e di licenza; custodisce i giornali di classe che alla fine delle lezioni si fa consegnare dagli insegnanti, ed esamina se vi sono notate tutte le notizie richieste.

Art. 43.

Sul certificato di ammissione e sulle pagelle scolastiche trascrive ogni bimestre i voti riportati dagli alunni.

Firma i certificati di promozione e di licenza, le menzioni onorevoli e gli attestati di premio, e cura che siano contrassegnati dal regio agente da cui dipende la scuola.

I certificati di licenza sono anche controfirmati dall'ispettore generale.

Art. 44.

Assiste all'entrata e all'uscita degli alunni e decide se quelli in ritardo possano essere ammessi alla lezione.

Art. 45.

È presente agli esercizi di ginnastica ed accompagna gli alunni nelle passeggiate pedagogiche e ginnastiche, e, in caso d'impedimento, si fa sostituire da un insegnante.

Art. 46.

Visita, almeno ogni mese, le classi e si accerta che sieno svolti ordinatamente i programmi, seguite le norme pedagogiche e mantenuta la disciplina.

Art. 47.

Custodisce e tiene in ordine con apposito inventario la suppellettile scolastica di cui è responsabile anche durante il periodo delle vacanze, e informa, nel primo e nell'ultimo trimestre dell'anno scolastico, il regio agente delle variazioni avvenute, registrandole in apposito modulo, in triplice esemplare, di cui uno è rimesso al ministero, uno al regio agente e l'altro conservato nell'archivio della scuola.

Veglia alla buona conservazione del materiale didattico e della suppellettile scolastica; cura che la nettezza sia mantenuta nei locali della scuola e che il personale di servizio adempia puntualmente il suo dovere.

Art. 48.

Riferisce trimestralmente all'ispettore generale quanto di più notevole sia avvenuto nella scuola intorno al contegno degli insegnanti, alla disciplina degli alunni e all'andamento degli studi; riferisce pure trimestralmente al regio agente circa l'amministrazione generale della scuola.

Ove accada un incidente grave, ne dà notizia nel più breve tempo al regio agente.

Art. 49.

Nella prima settimana di marzo, manda al regio agente il bilancio preventivo della scuola per il p. v. anno scolastico, e terminati gli esami, gli trasmette il bilancio consuntivo.

Riscuote dagli alunni le tasse scolastiche e ne rilascia ricevuta.

Nell'ultimo giorno di ciascun mese, rende conto di tali riscossioni e versa il relativo ammontare in mano del regio agente, ritirandone regolare quietanza che conserva a suo discarico.

Art. 50.

Dà immediata notizia alla famiglia dell'alunno di quanto di straordinario sia al medesimo occorso durante il tempo della lezione.

Cura che gli scolari, in classe e fuori, diano esempio di buona educazione e di gentilezza.

Art. 51.

Destina, in determinati giorni della settimana, e senza mancare ai doveri d'insegnante, le ore per ricevere i genitori degli alunni, per ascoltare le loro comunicazioni e per informarli della condotta dei loro figliuoli.

Art. 52.

In rapporto speciale, appena terminati gli esami, fa conoscere al ministero, per mezzo del r. agente, il numero dei premi e delle menzioni onorevoli aggiudicati.

Art. 53.

Entro quindici giorni dopo il termine degli esami, trasmette all'ispettore generale la relazione finale redatta da ciascun insegnante ed esaminata dal consiglio collegiale, accompagnandola con un suo rapporto generale, in cui dà conto: dello stato materiale e morale della scuola; del numero degli alunni inscritti e degli assidui, distinti per classi, per età, per religione e per nazionalità, paragonato col numero degli alunni dell'anno precedente; dei metodi seguiti per l'insegnamento di ciascuna materia; dell'idoneità e dello zelo degli insegnanti; del profitto degli alunni; dell'esito degli esami o del numero dei promossi, aggiungendo le notizie e le proposte che crede utili all'incremento della scuola.

In rapporto speciale, fa conoscere all'ispettore generale il numero preciso dei libri che occorrono nel prossimo futuro anno scolastico in ciascuna classe.

Al r. agente manda una relazione riassuntiva sui proventi delle tasse scolastiche dell'anno paragonati con quelli dell'anno precedente.

Art. 54.

I capi d'istituto corrispondono col ministero per mezzo di regi agenti.

In casi gravi ed urgenti, possono rivolgersi direttamente al ministero ed all'ispettorato generale delle scuole dandone notizia al regio agente.

CAPO II.

Degli insegnanti.

Art. 55.

Il ministro degli affari esteri destina ciascun insegnante, tenuto conto del grado e delle attribuzioni, alla residenza giudicata più opportuna, e lo trasferisce da una residenza all'altra quando l'interesse del servizio lo richiede.

Il trasferimento, quando sia consigliato da ragioni di servizio, dà diritto all'insegnante alle stesse competenze determinate per il viaggio di prima nomina.

Ove un insegnante, o a sua richiesta o per misura disciplinare, sia tolto dalla scuola a cui fu primieramente destinato, non ha diritto alle indennità di trasferta.

Art. 56.

Le spese di viaggio di prima nomina o di trasferimento per motivi di servizio tanto dell'insegnante quanto della famiglia di lui, a norma dell'art. 25 del decreto organico, sono così specificate:

1° prezzo del biglietto in seconda classe per il percorso ferroviario;

2° il 25 0[0] sul prezzo del biglietto del percorso ferroviario da servire quale indennità pel trasporto del bagaglio;

3° prezzo del passaggio in seconda classe per i viaggi di mare;

4° l'intero prezzo di di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

5° Una diaria di lire 10 all'insegnante per tutto il tempo impiegato nel viaggio, compresi i giorni di partenza e di arrivo.

Art. 57.

Gli insegnanti debbono avere verso i regi agenti, oltre la deferenza dovuta da tutti i nazionali al rappresentante del regio governo, quella osservanza che spetta nel regno ai superiori scolastici immediati.

Art. 58.

È imposto agli insegnanti il massimo rispetto verso le autorità, le leggi, la religione e le costumanze locali.

Art. 59.

Gli insegnanti seguono nell'insegnamento i programmi didattici approvati dal governo e le massime pedagogiche stabilite nel consiglio della scuola; osservano fedelmente il regolamento che governa la scuola; usano la maggior benevolenza e cortesia verso gli alunni; scrivono nel giornale scolastico tutte le notizie richieste e le cose più notevoli avvenute durante le lezioni, dandone avviso al direttore; e presentano giornalmente al direttore la nota degli alunni assenti, chiamando l'attenzione di lui su quelli che abitualmente manchino ai loro doveri.

Art. 60.

Se un insegnante desidera far giungere una comunicazione al ministero, deve inviarla per mezzo del direttore locale.

Per gravi motivi, il regio agente può incaricarsi della trasmissione della comunicazione stessa senza che passi per il mezzo del direttore della scuola, e, in tal caso, dal rapporto ufficiale che accompagna la lettera dell'insegnante deve risultare la ragione di tale eccezione.

Art. 61.

Prima che si dia principio alle lezioni, ciascun insegnante consegna al direttore il proprio programma didattico particolareggiato in doppio esemplare: alla fine, poi, una relazione completa sull'andamento didattico e disciplinare della classe e dell'insegnamento ad esso affidato, sul metodo seguito e sui risultati ottenuti, unendovi un prospetto statistico che fornisca i dati richiesti dagli articoli 52 e 53.

Art. 62.

Per tutto il tempo delle vacanze autunnali, gli insegnanti possono lasciare il luogo di loro residenza dopo di avere presentata la relazione di cui all'articolo precedente.

Ritornano nella loro sede due giorni prima della riapertura dell'anno scolastico.

Non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio, nè ad alcun sussidio gli insegnanti che si recano in congedo o ne ritornano per raggiungere la loro residenza.

Art. 63

Gli insegnanti, a norma dell'art. 27 del decreto organico, possono essere puniti con la censura, con la sospensione dall'ufficio, con la dispensa dal servizio e con la destituzione.

Art. 64.

Le pene disciplinari indicate nell'articolo precedente sono applicate nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 34 del decreto organico.

Art. 65.

La rinuncia volontaria dell'ufficio non interrompe il giudizio disciplinare.

Contro l'applicazione delle pene disciplinari l'insegnante può ricorrere nei modi stabiliti dall'art. 33 del decreto organico.

Art. 66.

La sospensione pronunciata dal regio agente nei casi preveduti dall'art. 34 del regio decreto organico non porta la perdita dello stipendio, finchè l'autorità competente non l'abbia confermata.

CAPO III.

Del consiglio degli insegnanti.

Art. 67.

In ogni scuola in cui insegnino più persone, queste, adunate sotto la presidenza di chi ha l'incarico della direzione o di chi sostiene l'insegnamento principale, formano il *consiglio degli insegnanti.*

Esso coadiuva il direttore o la direttrice nell'attuare l'ordinamento pedagogico stabilito dai programmi governativi e nel mantenere l'unità dei metodi didattici e dell'indirizzo educativo e la buona disciplina degli alunni.

Si aduna una volta ogni due mesi, e quando il presidente crede opportuno o due insegnanti ne fanno domanda per iscritto.

Art. 68.

Tutti gli insegnanti sono tenuti ad intervenire regolarmente alle sedute del consiglio.

Nel verbale delle adunanze si fa menzione dei mancanti e delle giustificazioni da essi addotte per la loro assenza.

Art. 69.

L'insegnante più giovane funziona da segretario del consiglio e scrive i processi verbali delle adunanze, i quali sono raccolti in un un registro che si conserva nell'archivio della direzione.

Art. 70.

Il consiglio delibera a pluralità di voti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre, nella prima convocazione, la presenza della maggioranza dei membri, per le altre, la presenza di qualunque numero di essi.

Quando il numero dei voti è pari, quello del presidente ha la preponderanza.

Art. 71.

Nelle prime adunanze dell'anno scolastico, il consiglio esamina e coordina i programmi particolareggiati di ciascun insegnante; discute ed approva l'orario didattico delle lezioni e il regolamento interno preparato dal direttore; stabilisce i giorni in cui si debbono fare i compiti scolastici e le passeggiate pedagogiche e ginnastiche le quali debbono essere sempre fissate in giorni di ordinaria vacanza ed avere luogo almeno due volte al mese. Designa nelle scuole secondarie l'insegnante titolare cui spetta, all'occorrenza, di fare le veci del direttore. Nelle elementari l'insegnante della classe immediatamente inferiore a quella tenuta dal direttore sostituisce quest'ultimo ammalato o assente.

Nelle ultime adunanze il consiglio esamina le relazioni finali ed approva le proposte dei premi agli alunni giudicati più meritevoli.

Art. 72.

Nella seconda metà di maggio, ha l'obbligo di discutere e proporre le modificazioni che crede opportune nell'ordinamento dei programmi, e nella scelta dei libri di testo per il prossimo venturo anno scolastico.

Art. 73.

Nelle adunanze bimestrali, il direttore espone le sue osservazioni

ricavate dalle visite fatte alle classi; dà agli insegnanti i consigli che crede opportuni per ottenere il migliore indirizzo didattico e disciplinare della scuola.

Ciascun insegnante riferisce sulla condotta dei propri alunni, sulla disciplina della sua classe e sugli effetti del proprio insegnamento.

Art. 74.

Il consiglio della scuola secondaria a cui spetta per turno, e dove manchi questa, della scuola elementare maschile a più classi, sceglie l'insegnante che deve leggere il discorso nell'occasione della solenne distribuzione dei premi di cui all'art. 98.

Il regio console leggerà prima i discorsi che debbono pubblicamente pronunciarsi.

Art. 75.

Delibera sulle pene gravi da infliggersi agli alunni di cui all'articolo 131.

TITOLO III.

—

Degli istituti scolastici governativi.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 76.

In ogni scuola è obbligatorio e gratuito l'insegnamento della lingua del paese.

Un insegnante speciale ha l'incarico di queste lezioni.

Tale insegnamento può essere impartito in corsi speciali e gli alunni possono esservi riuniti avuto riguardo alle cognizioni di ciascuno in detta lingua, senza tener conto della classe cui appartengono.

Art. 77.

Lo studio delle altre lingue straniere è facoltativo e a pagamento, salvo circostanze eccezionali, e si dà in corsi speciali e in modo da non intralciare lo svolgimento dell'orario obbligatorio.

Agli alunni che superano felicemente gli esami si rilascia un attestato speciale.

Art. 78.

L'insegnamento delle lingue straniere negli istituti scolastici governativi all'estero è equiparato, nei suoi effetti, a quello per le lingue moderne impartito nelle scuole secondarie del regno, anche quando si tratti di una lingua diversa da quella insegnata in queste scuole.

Art. 79.

Ogni scuola sarà gradatamente fornita di una biblioteca destinata al uso del corpo insegnante, degli alunni e della colonia.

Un regolamento speciale approvato dal regio agente stabilisce le norme che si riferiscono all'istituzione e all'ordinamento di essa.

Art. 80.

Le scuole italiane all'estero sono laiche.

Quando i genitori facciano espressa domanda che ai loro figliuoli sia impartito l'insegnamento religioso, il regio agente propone al ministero la nomina dell'incaricato che, nelle ore e nei giorni destinati e fuori dell'orario della scuola, debba fare tali lezioni.

Art. 81.

Negli istituti governativi, ove sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione, le domande di ammissione dei nostri nazionali hanno in ogni caso la preferenza.

Art. 82.

Gli alunni sono tenuti a corrispondere il prezzo dei libri di testo e degli altri oggetti scolastici che sono loro forniti dal direttore della scuola.

Art. 83.

La riscossione delle tasse per le scuole secondarie, per i corsi e insegnamenti facoltativi e per le classi secondarie ed infantili a pagamento è affidata al direttore o alla direttrice della scuola, i quali ne rilasciano ricevuta e rispondono di quei fondi verso il regio agente.

Questi incassa mensilmente i fondi stessi, come è detto all'articolo 147, e ad ogni trimestre li porta a deduzione delle spese scolastiche nella contabilità relativa o li rimette direttamente al ministero secondo le istruzioni avute.

Art. 84.

L'anno scolastico negli istituti d'istruzione infantile, elementare e secondaria, dura non più di dieci e non meno di nove mesi, compreso il tempo impiegato negli esami.

La data di apertura e di chiusura delle scuole è, su proposta del regio agente, stabilita dalla deputazione scolastica locale, e approvata dal Ministero.

Art. 85.

Quindici giorni prima dell'apertura della scuola possono riceversi le iscrizioni.

Alcuni giorni prima dell'incominciamento regolare dei corsi, secondo che richiede il numero degli alunni inscritti, hanno luogo gli esami di ammissione e di riparazione.

Art. 86.

I giovanetti che intendono iscriversi nella prima classe delle scuole governative, presentano al direttore:

il certificato di nascita;

quello di vaccinazione.

Quando intendano iscriversi in una delle classi superiori alla prima, aggiungono anche l'attestato di promozione.

Art. 87.

Nei paesi ove non esistono nè ufficio regolare di stato civile, nè uso di vaccinazione, il direttore o la direttrice della scuola può iscrivere i giovanetti anche senza quei documenti, per speciale autorizzazione del regio agente, curando, però, di farli vaccinare dal medico del consolato italiano nel più breve tempo possibile.

Art 88.

Un mese dopo il principio delle lezioni, le iscrizioni normali sono chiuse.

Il regio agente può tuttavia concedere l'ammissione, anche dopo quel termine, agli alunni che giustifichino di non aver potuto dimandarla in tempo utile, per gravi ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Negli asili infantili, i posti rimasti vacanti possono, a metà anno, essere occupati da altri bambini.

Art. 89.

Le vacanze settimanali non possono essere più di due e sono fissate dalle singole deputazioni scolastiche.

Le piccole vacanze da distribuirsi durante l'anno, secondo gli usi e le consuetudini locali, non possono eccedere il numero di 20 e sono determinate nel calendario dalle singole deputazioni scolastiche.

Art. 90.

È ammessa come legittima giustificazione di assenza dalla scuola la ricorrenza delle grandi solennità o nazionali o della religione cui gli alunni appartengono.

Art. 91.

In tutte le scuole sono celebrate le seguenti feste civili:

la festa nazionale (prima domenica di giugno);

il genetliaco di Sua Maestà il Re;

il genetliaco di Sua Maestà la Regina;

il compleanno o l'onomastico (a seconda degli usi locali locali) del capo dello stato ove ha sede la scuola;

la festa nazionale dello stato medesimo.

Dove le scuole sono aperte durante il mese di settembre, è celebrata altresì la ricorrenza della liberazione di Roma.

Art. 92.

Nei giorni dedicati alla celebrazione di feste civili e negli altri che saranno designati dal regio agente è inalberata all'ingresso della scuola la bandiera nazionale.

Il direttore o la direttrice od un insegnante da essi delegato, ricorda brevemente alla scolaresca gli avvenimenti nazionali ai quali si riferisce l'anniversario che si celebra.

Art. 93.

Nella festa nazionale (prima domenica di giugno) e in quella del

genetliaco di S. M. il Re, il corpo insegnante, accompagnato da una rappresentanza della scolaresca, fa visita ufficiale ai regi agenti diplomatici e consolari.

Art. 94.

Nell'ultima quindicina dell'anno scolastico si danno gli esami di ammissione e di promozione.

I giorni degli esami di licenza sono determinati dall'ispettore generale.

Art. 95.

Per le formalità e per i modi degli esami di ammissione, di promozione e di licenza nelle scuole all'estero, si seguono le norme che sono in vigore nelle scuole congeneri nel regno, eccetto il caso di speciali disposizioni.

Art. 96.

I registri degli esami, autenticati dal regio agente, sono conservati nell'archivio dell'istituto perchè si possa desumerne copia legale ogni qualvolta ne sia fatta domanda.

Tali copie, al pari delle pagelle scolastiche, sono rilasciate gratuitamente, salvo i diritti di bollo secondo le prescrizioni vigenti nel regno.

Art. 97.

I moduli per gli attestati di promozione e di licenza sono forniti dal Ministero degli affari esteri. Sono firmati dai direttori e contrassegnati dal regio agente. Gli attestati di licenza delle scuole secondarie sono controfirmati dall'ispettore generale.

Art. 98.

Le deputazioni scolastiche, su proposta dei regi agenti, stabiliscono i giorni e le modalità per la distribuzione dei premi.

I regi agenti e il personale dirigente e insegnante nelle scuole si adoperano perchè la celebrazione avvenga con la maggior solennità possibile.

Ai regi agenti è fatto obbligo di essere presenti alla solennità *in forma ufficiale.*

Il regio agente invita, a nome del regio governo, le principali autorità locali, i genitori degli alunni e i notabili della colonia alla solenne premiazione.

In quella occasione, il direttore o la direttrice della scuola fa una breve relazione sull'andamento dell'istituto; l'insegnante scelto nei modi di cui all'art. 74, legge un discorso di circostanza.

Quando nella stessa città sono più scuole, sia elementari, sia secondarie, ciascun direttore fa una brevissima relazione concernente il proprio istituto.

Il ministero degli affari esteri fornisce alle varie scuole gli attestati di premio e i premi stessi in libri o medaglie.

Gli attestati di premio sono firmati dai direttori e contrassegnati dal regio agente.

Art. 99.

Alla fine dell'anno scolastico si aprono nelle scuole esposizioni pubbliche di disegno, di calligrafia, di computisteria, di lavori donneschi, di lavori manuali, e in modo solenne si aggiudicano ai più meritevoli premi speciali da darsi insieme cogli altri nel giorno della festa a ciò dedicata.

Art. 100.

Gli esami nei giardini d'infanzia e per il tempo e per il modo sono governati con norme speciali, da stabilirsi dal regio agente d'accordo con la direttrice e con la deputazione scolastica.

CAPO II.

Delle scuole secondarie.

Art. 101.

I programmi delle scuole secondarie all'estero, compilati nei modi precedentemente indicati, sono approvati dal ministro degli affari esteri d'accordo con quello della pubblica istruzione.

Art. 102.

Per essere inscritto nella prima classe di una scuola secondaria un giovanetto o deve aver superato gli esami di licenza della quinta classe elementare, o quelli di ammissione all'istituto cui aspira.

Art. 103.

Per essere iscritto nelle classi superiori, deve aver superato gli esami di promozione della classe immediatamente inferiore a quella cui intende essere ammesso.

Art. 104.

Il direttore delle scuole secondarie non iscrive fra gli alunni nè ammette alle lezioni od agli esami chi non abbia pagato la tassa scolastica.

Art. 105.

I giovanetti appartenenti a famiglia disagiata, i quali nell'anno precedente abbiano conseguito un premio, o la promozione con un voto medio di 8|10, tanto nello studio, quanto nella disciplina, possono essere esentati dal pagamento della tassa scolastica.

Art. 106.

La esenzione di cui all'articolo precedente è accordata, alle condizioni indicate, dalla deputazione scolastica, a richiesta della famiglia dell'alunno, sentito il parere del direttore della scuola e su proposta del regio agente.

Art. 107.

Nei luoghi ove il numero dei licenziati dalle scuole elementari è esiguo, possono essere aperti soltanto alcuni corsi di scuole secondarie.

Art. 108.

Tutti i corsi speciali, di complemento o professionali, fanno parte integrale dell'istituto.

CAPO III.

Delle scuole elementari.

Art. 109.

Le scuole elementari, maschili o femminili, sono di due gradi, inferiore e superiore.

Art. 110.

Il grado inferiore è di tre classi, il superiore di due, e ogni corso dura un anno.

Ove il numero degli alunni in ciascun grado sia scarso, le tre classi inferiori possono essere affidate a due soli insegnanti e le due classi superiori ad un solo.

Quando le tre classi del grado inferiore sono condotte da due insegnanti, l'uno dirige la prima, l'altro la seconda e la terza riunite.

Quando poi due soli insegnanti conducono tutte le classi dei due gradi, l'uno ha la prima e seconda classe riunite, l'altro le rimanenti.

Art. 111.

Sono ammessi alla prima classe i fanciulli e le fanciulle che col 31 dicembre abbiano compiuto il 6° anno di età.

Gli alunni che hanno compiuto regolarmente il corso nel giardino d'infanzia, possono essere ammessi, con esame, alla seconda classe elementare.

Art. 112.

Nei luoghi ove se ne faccia domanda e semprechè il ministro creda conveniente, possono essere istituite, sulla proposta del regio agente e della deputazione scolastica, classi o sezioni o intere scuole elementari *a pagamento.*

Art. 113.

Le materie d'insegnamento nelle classi elementari di grado inferiore e superiore dei due sessi, sono, in massima, conformi a quelle del regno, salvo le modificazioni consigliate dai bisogni locali.

Il ministro degli affari esteri, d'accordo con quello della istruzione pubblica, autorizza quelle modificazioni ai programmi e agli orari che, proposte dalla deputazione scolastica, rispondono alle esigenze di ciascuna località.

Art. 114.

La ginnastica, nelle scuole elementari maschili e femminili, è obbligatoria ed è insegnata dal maestro o dalla maestra della classe.

Il canto, come educazione del senso estetico e come esercizio ginnastico, è studiato nelle scuole dei due sessi.

Art. 115.

In tutte le scuole femminili, agli insegnamenti comuni alle scuole

maschili è aggiunto quello dei lavori donneschi più utili alle famiglie, per non meno di due ore al giorno.

Art. 116.

Se il numero degli alunni di una scuola elementare maschile o femminile è esiguo, essa è affidata ad un solo maestro che nell'insegnamento segue i programmi della scuola unica nel regno a due e tre sezioni.

Art. 117.

Con la autorizzazione del ministero, alla scuola unica possono essere ammessi fanciulli dei due sessi.

Questa scuola prende in tal caso il nome di scuola *mista* ed è sempre affidata ad una maestra.

Art. 118.

Le scuole uniche e miste sono governate con le stesse norme delle altre scuole elementari.

L'insegnante delle materie principali è responsabile dinanzi all'autorità scolastica del regolare andamento della scuola.

CAPO IV.

Delle scuole serali e festive.

Art. 119.

Per le sere d'inverno, con la autorizzazione del ministero, possono essere istituiti per gli adulti, nei locali stessi delle scuole pubbliche maschili e sotto la stessa direzione, o classi di complemento alla scuola elementare, avvero conferenze popolari di storia e di geografia, o lezioni d'italiano o di disegno applicato alle arti e alle industrie, di calligrafia, di conteggio, o altri corsi speciali.

Nei giorni di vacanza e di festa, possono essere aperti, nei locali delle scuole femminili, corsi speciali per adulte.

Gl'insegnanti ricevono una rinumerazione chè stabilita dal ministero in ragione del numero delle ore spese e degli alunni che, stati assidui alle lezioni, abbiano sostenuto con lodo le prove dell'esame finale.

I locali delle scuole, durante i corsi festivi o serali sono, occorrendo, riscaldati ed illuminati a spese del ministero.

Art. 120.

Per essere ammessi alle scuole festive o serali occorre presentare il certificato di buona condotta, od attestato equivalente rilasciato dal regio agente.

Per essere ammessi alla classe di complemento occorre anche o l'attestato di licenza della scuola elementare o un attestato di promozione dalle classi inferiori.

Art. 121.

L'ordinamento e il programma di queste scuole redatto dal consiglio degli insegnanti sono approvati dal ministero.

Art. 122.

Gli alunni che, frequentando queste scuole, ne superano gli esami finali, possono conseguire un certificato attestante gli studi compiuti.

Ai più assidui e diligenti sono attribuiti dei premi alla fine dell'anno.

CAPO V.

Delle scuole infantili (giardini d'infanzia).

Art. 123.

Le scuole infantili (asili o giardini d'infanzia) sono ordinate, per quanto è possibile, secondo il sistema di *Fröbel.*

Art. 124.

Esse accolgono bambini dei due sessi, di età non minore di anni tre, nè maggiore di sei.

Art. 125.

Quando in un asilo siano inscritti più di 60 bambini, l'istituto ha una maestra direttrice e una maestra.

La maestra direttrice è scelta tra le insegnanti munite, oltre che della patente elementare di grado superiore, del certificato di maestra giardiniera.

Le maestre sono scelte di preferenza tra le insegnanti munite dello stesso certificato.

Art. 126.

I bambini sono divisi in due o tre sezioni, secondo l'età e lo sviluppo intellettuale, e con affetto materno trattenuti nell'istituto ogni giorno, salvo le feste, dilettevolmente occupati nei vari esercizi froebelliani, e sempre accuratamente vigilati dalla maestra.

A capo di ogni sezione è una insegnante che può essere anche una allieva maestra.

Art. 127.

Sulla proposta del regio agente, è fornita giornalmente ai bambini dell'asilo, a spese del ministero, un piccola refezione. Essa è a pagamento per gli abbienti.

La contabilità relativa è tenuta dalla maestra direttrice che ne riferisce mensualmente al regio agente.

Art. 128.

La direttrice con un regolamento interno, approvato dall'ispettore generale, stabilisce le norme necessarie per l'andamento della scuola infantile.

CAPO VI.

Della disciplina degli alunni.

Art. 129.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari quelli non consentiti dai regolamenti del regno, oltre che dalla scienza pedagogica e dalla civiltà.

I *pensi* sono permessi solo e moderatamente quando siano la ripetizione di un compito male eseguito o di una lezione male imparata, e devono essere fatti sotto la vigilanza del direttore o di un insegnante.

Art. 130.

Gli alunni che mancano ai loro doveri sono puniti con le seguenti misure disciplinari:

1° l'ammonizione privata;

2° l'ammonizione in presenza dei compagni;

3° l'ammonizione notata nel registro, con avviso ai genitori;

4° l'allontanamento della lezione;

5° la sospensione temporanea dalla scuola (non minore di tre giorni, e non maggiore di un mese);

6° la esclusione dalla scuola;

Art. 131.

Le punizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente sono inflitte dal direttore.

Quelle indicate ai numeri 5 e 6 sono decretate dal consiglio degli insegnanti.

Art. 132.

Contro la sospensione i genitori dell'alunno o coloro che ne fanno le veci possono far ricorso al regio agente che ha facoltà di ridurla ed anche di condonarla; contro la esclusione possono ricorrere al ministro, per mezzo del regio agente.

TITOLO IV.

Delle scuole sussidiate.

Art. 133.

I sussidi sia ordinari sia straordinari che il ministero accorda alle scuole non governative, coloniali, private o confessionali, consistono in doni di libri e di materiale scolastico, od in danaro.

Art. 134.

I libri ed il materiale scolastico di cui all'articolo precedente, sono sempre conformi a quelli adottati per le scuole governative all'estero.

Art. 135.

I sussidi sono concessi dal ministero sul favorevole parere motivato dei regi agenti, dietro proposta dell'ispettore generale.

Art. 136.

Possono ottenere un sussidio le scuole italiane, coloniali, private o confessionali, quando:

si conformino per i programmi e per la scelta dei libri di testo alle disposizioni del ministero;

celebrino le feste civili di cui all'art. 91;

accettino l'alta vigilanza dei regi agenti;

ammettano le visite degli ispettori governativi.

Se l'istituto privato è mantenuto da una associazione religiosa italiana, esso deve inoltre intitolarsi « scuola italiana », e riconoscere l'alto patronato di Sua Maestà il Re.

Art. 137.

Possono ottenere un sussidio anche le scuole indigene, quando nel programma degli studi abbiano stabilito l'insegnamento obbligatorio dell'italiano e adempiano, per tale insegnamento, le condizioni di cui all'articolo precedente.

Se le scuole indigene sono mantenute da associazioni religiose, queste devono inoltre far risultare che non si trovano sotto la protezione di una potenza diversa da quella cui per ragione di nazionalità appartengono.

Art. 138.

Tutti i sussidi in denaro sono corrisposti a trimestri maturati e in seguito ai rapporti del regio agente, i quali assicurino che le condizioni in base alle quali fu concesso il sussidio sono state mantenute.

Art. 139.

La concessione dei sussidi può sempre essere sospesa, o revocata, quando l'istituto non dia risultati soddisfacenti o le condizioni dell'art. 136 o 137 non sieno in tutto o in parte eseguite.

La sospensione e la revoca del sussidio sono decretate dal ministero.

La sospensione può essere, in casi urgenti, decretata dal regio agente, il quale deve, però, riferirne senza indugio al ministero, per l'approvazione.

Art. 140.

I regi agenti visitano spesso le scuole sussidiate, si assicurano che l'insegnamento è conforme agli intendimenti del regio governo e alle disposizioni del presente regolamento e che è dato con profitto; fanno le osservazioni che credono opportune ai direttori ed agli insegnanti degli istituti, e riferiscono sul risultato delle loro ispezioni al ministero degli affari esteri.

Art. 141.

I direttori delle scuole sussidiate, dopo la chiusura dell'anno scolastico, inviano al ministero degli affari esteri, per mezzo dei regi agenti, i quali l'accompagnano con le loro osservazioni, una relazione intorno allo stato morale e materiale di esse e specialmente intorno al loro andamento didattico e al numero, alla frequenza ed al profitto degli alunni, quando il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 136.

Quando poi il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 137, dalla relazione basta che risulti: il numero degli alunni iscritti al corso d'insegnamento della lingua italiana, per il quale il sussidio è stato accordato; la media degli assidui; il numero dei presenti agli esami finali e quello dei promossi.

Art. 142.

Il ministro degli affari esteri, ogni qualvolta crede conveniente, fa visitare dall'ispettore generale o da delegati speciali le scuole sussidiate e fa pervenire alla direzione degli istituti, per mezzo dei regi agenti, le sue osservazioni.

Dalle ispezioni e dalla relazione scolastica annuale successiva deve apparire che di quelle osservazioni fu tenuto il debito conto.

TITOLO V.

Dell'amministrazione e della contabilità delle scuole governative

Art. 143.

L'amministrazione delle scuole governative all'estero è affidata ai regi agenti, come è detto negli articoli 9 e seguenti.

Art. 144.

Ad ogni mutamento del regio agente titolare di un distretto ove esistono scuole governative, viene redatta e trasmessa al ministero copia legale dell'inventario degli immobili e dei mobili appartenenti a ciascuna scuola e del fondo scolastico costituito dal ministero per sopperire esclusivamente alle spese delle scuole.

Art. 145.

Gli stipendi, le indennità e gli assegni spettanti al personale insegnante governativo sono corrisposti in oro dal regio agente nel cui distretto la scuola è posta.

Art. 146.

Il regio agente corrisponde pure i *salari* alle persone di servizio della scuola;

soddisfa ogni altra spesa stabilita nel bilancio in conformità del ruolo organico della scuola;

paga le *spese straordinarie*, nei limiti della somma stanziata a tale effetto per ciascuna scuola;

eseguisce anche i pagamenti corrispondenti alle *spese straordinarie non contemplate nel bilancio ordinario delle scuole*, soltanto però, quando ne abbia avuta autorizzazione dal ministero.

Art. 147.

Il regio agente incassa:

1° le rendite patrimoniali della scuola;

2° le tasse scolastiche;

3° le somme pagate dagli alunni per i libri e per il materiale scolastico;

4° le oblazioni e le rendite straordinarie destinate a favore delle scuole.

Del denaro incassato rilascia ricevuta a nome del regio governo.

Art. 148.

Non più tardi della metà del mese di marzo, riceve dai direttori e dalle direttrici il bilancio preventivo di ciascuna scuola e di ciascun giardino d'infanzia in doppio esemplare.

Veglia che nessuna spesa vi sia inscritta che non corrisponda ad una erogazione di fondi già approvata dal ministero.

Questi bilanci preventivi, sottoposti alla revisione della deputazione scolastica, sono dal regio agente trasmessi, con le proprie osservazioni, al ministero degli affari esteri entro il mese di marzo.

Le spese stanziate nel bilancio di previsione non possono essere effettivamente eseguite se non dopo che il ministero, esaminato il bilancio stesso, l'abbia esplicitamente approvato.

Art. 149.

Il bilancio consuntivo per ciascuna scuola, redatto secondo le norme indicate nell'articolo precedente, è mandato, con rapporto speciale, dal regio agente al ministero, non più tardi del principio di agosto.

Art. 150.

Oltre i registri prescritti dall'art. 247 del regolamento per l'applicazione della legge consolare, il regio agente, nel cui distretto esistono scuole governative, tiene un registro di contabilità per le entrate e le uscite di ciascun istituto.

Al principio di ogni mese, trasmette al ministero una copia conforme dei registri predetti per le entrate e le uscite del mese trascorso.

Art. 151.

Al principio di ogni anno finanziario, si concede ai regi agenti una anticipazione corrispondente a un trimestre di spese e costituente un fondo speciale per provvedere al mantenimento delle regie scuole ed agli assegni alle scuole sussidiate.

Tale anticipazione deve essere estinta e giustificata con le spese scolastiche dell'ultimo trimestre dell'esercizio.

Art. 152.

Per sopperire alle spese di viaggio non determinate da speciale tabella, il ministero corrisponde agli insegnanti delle anticipazioni mediante mandati ad essi intestati, a norma degli art. 318, 319 e 320 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 153.

Le deputazioni scolastiche e i direttori delle singole scuole concorrono all'amministrazione e alla contabilità degli istituti governativi per la parte che spetta a ciascuno, in conformità del presente regolamento.

Art. 154.

Il presente regolamento generale è anche applicabile alle scuole governative di Alessandria d'Egitto, in armonia con lo statuto organico speciale di esse scuole del 10 febbraio 1891, accettato ed approvato dal regio governo.

Disposizione transitoria.

Il ministero può richiamare in servizio, senza sottoporli alla prova del concorso, gli insegnanti già appartenenti alle scuole all'estero che diedero buona prova e che furono licenziati solamente per effetto della soppressione delle scuole avvenuta nel 1891.

Roma, addì 23 agosto 1894.

Visto:

D'ordine di S. M.

Il Ministro degli affari esteri

A. BLANC.

Il Ministro della pubblica istruzione

G. BACCELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
	REGIONE I. —												
1	Cuneo	20 50	19 -	39 50	34 50	13 50	12 ..	19 50	18 90	35 ..	31 ..	170 ..	150 ..
2	Carmagnola (*Torino*)	18 26	17 13	36 66	35 55	15 18	14 ..	18 ..	16 -	30 ..	24 ..	160 ..	140 ..
3	Chivasso (*Torino*)	18 40	17 50	32 20	29 20	13 30	12 07	14 50	13 75	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
4	Alessandria	17 25	.. ..	.. ..	.. -	12 75	.. -	13 50	.. ..	25 ..	19 ..	170 ..	150 ..
5	Vercelli (*Novara*)	.. -	.. ..	29 24	25 79	12 ..	.. ..	.. ..	.. -	24 70	.. ..	.. -	.. ..
	REGIONE II. —												
6	Pavia	19 50	17 25	34 -	26 ..	13 25	12 25	14 50	13 25	30 ..	20 ..	- ..	.. ..
7	Milano	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8	Como	19 -	18 25	.. ..	.. ..	13 50	12 50	16 ..	15 ..	65 ..	45 ..	.. ..	.. ..
9	Tirano (*Sondrio*)	22 ..	21 ..	38 ..	30 ..	16 ..	15 ..	21 ..	20 ..	28 ..	23 ..	.. -	.. ..
10	Bergamo	17 55	16 85	36 30	25 50	12 90	12 -	14 ..	13 ..	40 50	20 50	215 40	116 ..
11	Brescia	19 33	17 34	37 ..	33 ..	13 43	12 04	13 33	12 66	37 ..	26 ..	144 ..	121 ..
12	Cremona	17 66	16 84	33 ..	32 ..	12 84	12 -	12 75	12 ..	32 ..	25 ..	.. ..	.. ..
13	Mantova	18 ..	16 75	34 ..	31 ..	13 25	12 25	13 25	12 50	24 ..	17 ..	150 ..	130 ..
	REGIONE III. —												
14	Verona	18 12	16 50	34 50	30 -	13 75	12 67	13 ..	12 75	45 70	25 ..	125 70	103 70
15	Vicenza	16 50	16 ..	38 ..	36 -	13 50	13 ..	13 ..	12 50	28 ..	23 ..	.. ..	.. ..
16	Belluno	18 50	17 50	38 ..	32 ..	14 ..	13 ..	17 ..	.. ..	36 ..	21 ..	150 ..	110 ..
17	Udine	17 01	15 29	40 74	32 30	13 49	11 74	.. ..	.. ..	34 70	27 40	136 88	102 29
18	Conegliano (*Treviso*)	17 37	16 47	40 ..	37 ..	12 73	12 32	14 ..	.. ..	32 ..	24 ..	130 ..	115 ..
19	Treviso	16 25	16 ..	38 50	38 ..	11 75	11 50	13 40	13 15	27 50	21 50	.. ..	.. ..
20	Dolo (*Venezia*)	16 50	15 ..	35 ..	26 ..	14 75	12 ..	13 ..	12 ..	32 ..	18 ..	.. ..	.. ..
21	Noale (*Venezia*)	16 ..	15 ..	38 ..	30 ..	13 50	12 75	13 50	13 -	28 ..	22 ..	120 ..	110 ..
22	Padova	16 50	15 37	34 50	31 ..	13 25	12 25	12 50	.. ..	32 ..	20 -	136 ..	112 -
23	Rovigo	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
	REGIONE IV. —												
24	Porto Maurizio	24 ..	25 -	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	- ..	33 ..	28 ..	127 ..	120 ..
25	Genova	19 79	18 37	36 62	31 41	14 ..	.. ..	15 25	14 87	28 50	18 50	97 50	93 ..
	REGIONE V. —												
26	Piacenza	18 18	18 05	.. ..	.. ..	12 85	11 19	14 ..	13 ..	32 ..	22 ..	.. ..	.. ..
27	Parma	18 37	17 67	37 50	32 25	14 37	13 82	14 25	13 62	37 50	27 50	190 ..	140 ..
28	Reggio nell'Emilia	19 ..	18 -	45 ..	42 ..	14 50	13 50	17 ..	16 50	29 ..	28 ..	.. ..	.. ..
29	Modena	19 ..	17 25	46 50	42 ..	14 ..	12 25	14 50	14 ..	37 50	27 50	147 50	122 50
30	Ferrara	17 97	17 25	45 50	39 ..	12 50	.. ..	12 62	- ..	27 ..	10 ..	152 50	120 ..
31	Bologna	18 37	17 75	43 50	41 ..	12 87	- ..	16 ..	14 25	22 50	16 50	170 ..	155 ..
32	Ravenna	17 50	17 25	46 ..	36 ..	12 50	11 ..	13 ..	12 50	45 ..	35 ..	155 ..	120 ..
33	Forlì	17 50	17 ..	46 ..	43 ..	13 ..	12 50	17 -	16 ..	45 ..	40 ..	150 ..	125 ..
	REGIONE VI. —												
34	Pesaro	17 37	.. ..	.. ..	.. ..	10 75	.. ..	17 -	.. ..	24 ..	19 -	123 ..	116 ..
35	Jesi (*Ancona*)	18 25	18 ..	51 ..	39 ..	12 25	12 ..	19 ..	16 ..	30 ..	21 50	135 ..	110 ..
36	Macerata	18 ..	.. ..	.. ..	.. ..	12 ..	.. ..	.. ..	.. ..	27 ..	20 ..	145 ..	115 -
37	Ascoli Piceno	18 75	18 ..	52 60	44 60	11 ..	.. ..	.. ..	.. ..	35 ..	25 ..	135 ..	110 ..
38	Foligno (*Perugia*)	19 44	.. ..	47 60	42 60	10 62	.. ..	16 50	.. ..	14 ..	.. ..	107 60	100 ..
	REGIONE VII. —												
39	Lucca	.. ..	.. ..	.. ..	- ..	.. ..	.. ..	.. ..	. -	.. ..	- ..	- ..	- ..
40	Pisa	.. ..	.. ..	.. ..	- ..	.. ..	- ..	.. -	.. ..	.. ..	.. ..	- ..	- -
41	Livorno	19 50	19 ..	48 ..	44 ..	11 50	11 ..	18 50	18 ..	22 -	15 ..	127 ..	117 ..
42	Firenze	22 ..	21 50	52 25	49 50	13 ..	12 50	17 50	17 ..	50 45	40 58	144 ..	124 ..
43	Arezzo	20 52	18 12	50 ..	40 ..	13 69	12 46	19 10	17 40	32 -	30 ..	115 ..	110 ..
44	Siena	20 ..	19 ..	53 ..	46 -	11 50	11 40	15 ..	14 75	34 66	21 ..	115 ..	110 ..
45	Castel del Piano (*Grosseto*)	20 ..	18 ..	55 ..	46 ..	9 ..	7 80	15 ..	.. ..	30 -	27 ..	105 -	100 ..

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 13 al 19 agosto 1894.

fatta eccezione pel pane e per la carne).

CARBONE di legna (per quintale)		LEGNA da ardere (per quintale)		PAGLIA di frumento o di riso (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE di frumento d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE misto o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											Bovina			Ovina			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.		1ª qual.	2ª qual.	Suina	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Piemonte.																	
10 50	9 25	2 50	2 10	4 50	4 50	7 ..	6 ..	.. 40	.. 35	.. 28	1 50	1 35	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	3 ..	2 ..	4 50	3 50	10 ..	8 ..	.. 28	.. 24	.. ..	1 37	1 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 45	1 90	.. ..	3 20	6 50	5 ..	.. 29	.. 24	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 80	6 80	3 90	2 70	4 ..	3 ..	9 ..	8 ..	.. 38	.. 35	.. 22	1 60	1 20	.. ..	.. ..	1 50	.. ..	1 40
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	6 90	5 40	.. 34	.. ..	.. ..	1 70	1 50	..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Lombardia.																	
8 50	8 ..	2 45	2 05	.. ..	3 25	9 75	8 ..	.. 33	.. 21	.. 24	1 50	1 20	1 90	.. ..	.. ..	1 50	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 34	.. 28	.. 22	1 50	1 40	1 60	1 30	.. ..	.. ..	.. ..
9 60	7 20	1 60	1 20	.. ..	.. ..	11 ..	9 ..	.. 38	.. 35	.. 33	1 50	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	8 ..	3 40	2 20	4 ..	3 50	7 50	6 ..	.. 36	.. ..	.. ..	1 55	1 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	5 50	3 70	3 ..	3 ..	2 50	7 ..	6 ..	.. 36	.. ..	.. ..	1 55	1 30	1 80	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 40	1 55	3 20	2 60	8 75	8 ..	.. 35	.. 29	.. ..	1 40	1 20	1 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 45	7 ..	3 60	2 60	3 50	.. ..	7 ..	6 ..	.. 35	.. 28	.. ..	1 50	1 30	.. ..	1 20	1 80	1 20	1 20
Veneto.																	
8 ..	6 75	3 15	2 17	2 75	2 55	6 75	5 25	.. 38	.. 34	.. ..	1 60	1 22	1 70	1 34	.. ..	1 02	1 02
10 ..	8 50	3 12	2 60	2 25	2 ..	4 50	4 12	.. 36	.. 32	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	6 ..	3 50	2 50	4 ..	3 50	6 ..	4 ..	.. 46	.. 44	.. 40	1 60	1 40	.. ..	1 50	.. ..	.. ..	.. ..
6 59	.. ..	1 97	.. ..	.. ..	2 70	3 98	3 48	.. 39	.. 30	.. 22	1 55	1 32	.. ..	1 40	1 30	1 30	1 25
9 50	8 50	2 50	2 30	3 50	3 ..	6 ..	5 ..	.. 39	.. ..	.. 31	1 41	1 35	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	7 ..	3 37	2 62	4 ..	3 50	8 50	5 50	.. 44	.. 34	.. ..	1 40	1 10	1 50	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 80	2 75	1 80	5 25	4 ..	.. 44	.. 40	.. ..	1 40	1 30	.. ..	1 30	1 40	1 10	1 10
10 ..	9 ..	3 50	3 ..	3 ..	2 50	4 ..	3 50	.. 40	.. 32	.. ..	1 40	1 20	.. ..	1 30	.. ..	1 20	.. ..
8 ..	6 ..	2 90	2 50	3 ..	3 ..	5 50	5 ..	.. 44	.. 38	.. ..	1 70	1 40	.. ..	1 50	.. ..	1 30	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Liguria.																	
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	9 ..	11 ..	7 50	.. 33	.. 32	.. ..	1 15	.. 90	1 60	.. ..	1 20	.. 90	.. ..
9 ..	.. ..	2 90	.. ..	.. ..	5 ..	11 ..	9 ..	.. 45	.. 42	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 50	2 ..	.. ..	1 50
Emilia.																	
9 ..	11 ..	2 70	1 75	3 25	3 25	8 ..	7 ..	.. 34	.. 24	.. ..	1 42	1 28	.. ..	.. 80	.. ..	.. 80	.. 80
7 65	7 65	3 ..	2 75	2 70	2 70	8 ..	6 80	.. 33	.. 30	.. 24	1 80	1 20	.. ..	.. 85	.. 95	.. 80	.. ..
8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	4 ..	3 70	9 90	9 50	.. 31	.. 28	.. ..	1 60	1 20	.. ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..
7 75	8 10	2 30	2 90	3 25	2 25	8 ..	6 75	.. 35	.. 31	.. ..	1 65	1 35	.. ..	1 29	1 35	1 29	1 29
10 ..	8 ..	1 87	1 37	1 87	.. ..	5 25	.. ..	.. 43	.. 37	.. ..	1 50	1 ..	.. ..	1 35	1 50	1 25	.. ..
.. ..	.. ..	1 70	2 25	2 75	.. ..	6 25	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 57	1 47	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 ..	1 50	1 80	1 40	6 ..	4 50	.. 45	.. 35	.. ..	1 80	1 60	.. ..	1 60	1 60	1 50	.. ..
8 ..	7 30	3 30	3 10	3 ..	2 90	6 50	6 ..	.. 38	.. 33	.. ..	1 55	1 50	.. ..	1 60	1 50	1 20	1 15
Marche e Umbria.																	
5 55	.. ..	2 30	1 80	3 50	3 ..	5 ..	4 50	.. 30	.. 27	.. ..	1 56	.. ..	.. ..	1 20	.. ..	.. ..	.. ..
6 75	7 50	1 60	2 50	6 ..	5 ..	7 ..	5 75	.. 27	.. 24	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 05	1 15	.. 90	.. ..
6 25	6 75	2 85	3 ..	5 ..	3 50	7 ..	4 75	.. 25	.. 23	.. ..	1 50	1 05	.. ..	.. ..	.. ..	.. 75	.. ..
5 70	5 20	2 ..	1 90	4 50	2 50	6 ..	5 50	.. 33	.. 25	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 05	.. ..	.. 75	.. ..
4 70	.. ..	1 80	1 50	3 31	.. ..	5 93	5 30	.. 40	.. 28	.. ..	1 35	.. ..	.. ..	1 35	.. ..	.. 75	.. ..
Toscana.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	7 ..	3 ..	2 50	5 50	5 ..	12 ..	11 ..	.. 36	.. 33	.. ..	1 65	1 50	.. ..	1 80	1 50	1 20	1 40
11 10	8 10	2 80	2 60	3 70	.. ..	10 ..	9 ..	.. 45	.. 39	.. 33	2 10	1 80	.. ..	2 ..	1 50	1 80	2 ..
5 94	4 ..	1 70	.. ..	5 ..	4 ..	6 ..	5 ..	.. 28	.. 24	.. ..	1 41	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 50	7 ..	2 ..	1 80	4 ..	3 20	5 ..	4 75	.. 30	.. 28	.. ..	1 60	1 50	.. ..	1 15	1 31	.. ..	1 10
9 50	3 30	1 50	.. 90	3 50	2 10	5 50	5 ..	.. 27	.. 24	.. ..	1 35	1 20	.. ..	1 05	.. 90	.. 60	.. 90

(*Segue*) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
	REGIONE VIII. —												
46	Roma	18 85	18 25	48 50	45 50	15 50	13 75	13 35	12 85	34 ..	33 ..	115 ..	100 ..
	REGIONE IX. —												
47	Teramo	17 70	16 95	.. ..	.. ..	12 27	.. ..	.. ..	.. ..	34 ..	24 ..	.. ..	.. ..
48	Chieti	16 ..	14 ..	54 ..	41 ..	11 ..	10 ..	.. ..	.. ..	40 ..	35 ..	.. ..	.. ..
49	Aquila	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
50	Campobasso	19 98	19 ..	46 ..	29 ..	10 16	9 60	16 87	14 60	30 50	25 ..	113 ..	107 ..
51	Foggia	19 50	19 ..	60 ..	55 ..	.. ..	.. ..	14 50	13 80	.. ..	.. ..	105 08	.. ..
52	Barletta	19 53	19 14	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	16 49	.. ..	15 ..	13 ..	80 ..	70 ..
53	Bari	22 50	21 50	52 ..	38 ..	18 ..	17 ..	16 50	16 ..	35 ..	30 ..	100 ..	85 ..
54	Lecce	21 ..	20 50	.. ..	.. ..	17 ..	.. ..	15 50	15 ..	22 50	18 50	82 ..	.. ..
	REGIONE X. —												
55	Maddaloni (*Caserta*)	19 37	18 42	.. ..	.. ..	11 38	.. ..	13 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
56	Napoli	19 ..	17 ..	40 ..	35 ..	12 80	12 30	19 80	18 80	30 ..	22 ..	130 ..	113 ..
57	Benevento	19 70	18 05	.. ..	.. ..	12 75	.. ..	17 60	.. ..	38 ..	32 ..	123 ..	104 ..
58	Avellino	15 ..	14 40	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	35 ..	25 ..	.. ..	.. ..
59	Salerno	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
60	Genzano (*Potenza*)	17 80	16 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	13 60	.. ..	40 ..	30 ..	80 ..	70 ..
61	Cosenza	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
62	Catanzaro	20 ..	19 50	.. ..	.. ..	14 50	.. ..	15 ..	.. ..	35 50	.. ..	88 50	78 50
63	Reggio di Calabria	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	20 ..	19 ..	32 ..	22 ..	90 ..	85 ..
	REGIONE XI. —												
64	Palermo	18 71	18 52	44 ..	30 ..	13 ..	12 ..	13 81	.. ..	47 ..	37 50	111 ..	91 ..
65	Messina	20 ..	19 ..	35 ..	33 ..	15 ..	.. ..	15 ..	.. ..	24 ..	22 ..	95 ..	75 ..
66	Catania	19 85	18 90	32 ..	26 ..	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	16 ..	12 ..	82 50	80 50
67	Siracusa	22 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	24 ..	.. ..	80 ..	.. ..
68	Caltanissetta	16 35	15 35	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	105 ..	100 ..
69	Girgenti	19 ..	17 ..	50 ..	45 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	35 ..	110 ..	100 ..
70	Trapani	20 84	18 91	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	13 85	.. ..	28 86	19 74	111 51	.. ..
	REGIONE XII. —												
71	Cagliari	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
72	Sassari	18 50	17 62	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	102 60	99 ..

CONCLUSIONI.

Cereali: Il deprezzamento del *frumento* che, in seguito al nuovo raccolto, da varie settimane si verificava, accenna ad arrestarsi ed anzi in qualche mercato come Siena, Napoli e Catania si è notato qualche aumento di prezzo che prevedesi si estenderà. Nuovi ribassi furono segnalati soltanto sulle piazze di Chieti, Genzano, Caltanissetta e Sassari.

Il *riso* subì ribasso di prezzo a Belluno e a Napoli.

Il *granturco*, causa la persistente generale siccità, rialzò di prezzo a Brescia, Cremona, Verona, Belluno (2ª qualità), Noale, Ravenna (1ª qualità), Napoli e Messina: rinvilì soltanto a Palermo. In tutti i mercati vi ha però una spiccata tendenza al rialzo.

del pane in 72 mercati del Regno, dal 13 al 19 agosto 1894.

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA		SUINA	OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.		1ª qual.	2ª qual.		Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Lazio.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	4 30	3 15	.. 40	.. 35	.. 30	1 80	1 50	.. ..	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
Meridionale adriatica.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 26	.. 19	.. ..	1 35	1 05	.. ..	.. ..	.. ..	.. 60	.. ..
8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	4 25	3 75	.. ..	.. ..	.. 26	.. 21	.. ..	1 50	1 05	.. ..	1 ..	1 ..	.. 65	.. 65
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 90	9 ..	3 90	4 ..	2 ..	.. ..	5 ..	4 ..	.. 28	.. 23	.. ..	2 ..	1 80	.. ..	.. 95	.. 95	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 28	.. 24	.. 15	2 ..	1 40	.. ..	1 30	1 ..	1 ..	.. 90
.. ..	9 ..	.. ..	3 ..	3 ..	1 50	.. ..	.. ..	.. 36	.. 28	.. ..	1 80	1 50	.. ..	1 20	1 10	1 10	.. ..
8 ..	7 ..	3 ..	2 50	3 50	2 50	12 ..	11 ..	.. 34	.. 30	.. ..	1 90	1 70	.. ..	1 40	1 20	1 10	1 10
8 50	7 50	1 70	.. ..	4 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 26	.. 18	2 20	1 70	.. ..	1 10	1 ..	.. 70	.. 90
Meridionale mediterranea.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 24	.. 18	.. 12	1 73	1 63	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 20	7 20	2 ..	1 80	3 60	4 10	7 ..	.. ..	.. 38	.. 30	.. 20	2 10	1 70	.. ..	1 15	1 25	.. ..	.. ..
7 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 25	.. 21	.. ..	1 65	1 30	.. ..	1 10	.. 90	.. 75	.. ..
8 ..	6 50	6 ..	4 ..	3 75	3 ..	6 ..	5 ..	.. 26	.. 20	.. ..	1 75	.. ..	.. ..	1 10	1 10	.. 80	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 25	.. 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	1 10	1 ..	.. 90	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
6 ..	6 ..	2 ..	2 ..	2 50	2 50	7 ..	.. ..	.. 40	.. 24	.. ..	1 90	1 50	.. ..	.. ..	.. 90	.. ..	.. ..
6 50	6 ..	2 75	.. ..	6 ..	5 ..	8 ..	.. ..	.. 34	.. 30	.. 24	2 30	2 ..	.. ..	.. 90	.. 90	.. 80	.. ..
Sicilia.																	
10 ..	8 ..	2 32	1 82	4 35	4 85	6 10	5 60	.. 42	.. 35	.. ..	2 87	1 62	.. ..	.. 92	.. ..	.. 83	.. ..
7 ..	6 ..	3 ..	2 15	4 ..	5 ..	7 ..	5 ..	.. 40	.. 36	.. ..	2 ..	1 75	.. ..	1 25	.. ..	1 ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 36	.. 30	.. ..	2 24	2 07	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
11 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 26	.. ..	2 ..	1 85	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	9 ..	2 50	4 50	3 50	3 50	6 ..	5 50	.. 40	.. 30	.. ..	2 10	1 50	1 40	1 30	1 ..	1 10	.. ..
12 ..	11 ..	2 55	2 ..	4 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. ..	.. ..	2 30	1 90	.. ..	1 20	1 10	1 ..	1 20
.. ..	8 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 38	.. ..	2 12	1 27	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Sardegna.																	
7 ..	6 ..	.. ..	3 50	5 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 35	.. 25	1 25	1 13	1 50	.. ..	.. 88	.. ..	.. ..
.. ..	7 38	.. ..	1 50	4 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 35	.. ..	1 40	1 35	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..

L'*avena* crebbe di prezzo a Padova, Napoli e Genzano e rinvilì a Carmagnola e Belluno (2ª qualità).

Vino: Ebbe rincaro sui mercati di Pavia e Dolo; a Belluno si ebbe rincaro nella 1ª e rinvilio nella 2ª qualità.

Olio: Ribassò di prezzo a Ravenna e Siena.

Combustibili: Prezzi invariati, tranne un ribasso nella *legna* a Ravenna.

Foraggi: Il *fieno* crebbe di prezzo a Vercelli (1ª qualità), Pavia (2ª qualità), Reggio Emilia e Bologna: rinvilì a Bergamo (2ª qualità), Pesaro e Caltanissetta.

La *paglia* deprezzò a Noale, Reggio Emilia, Ravenna e Caltanissetta: a Bergamo rincarò quella da lettiera.

Carni: I prezzi rimasero invariati, tranne a Belluno e Livorno ove deprezzarono le carni *ovine*.

Pane: Scemò di prezzo a Belluno e Modena (1ª qualità).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: numero 779229 d' iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 125, al nome di De Paoli Marina fu Lorenzo moglie di Maggiolo Filippo, domiciliata in Genova, con annotazione di usufrutto fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Paoli Francesca-Domenica-Maria fu Lorenzo, moglie di Maggiolo Filippo, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 agosto 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Debito perpetuo dei comuni di Sicilia:

Numero 58 di L. 32,43,
» 60 » 129,80,
» 1253 » 4,25,

tutte al nome di Guerreri Giuseppe fu Francesco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Guerrieri Giuseppe fu Francesco, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 agosto 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 968651 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 15, al nome di Rivara *Innocenza* di Daniele, minore, moglie di Gioacchino Scarpati fu Arcangelo, domiciliata in Genova, con avvertenza di provenienza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rivara *Maria* di Daniele, minore, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 agosto 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*)

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 285, rilasciata il 9 gennaio 1894 dall'Intendenza di Finanza di Venezia, coi numeri 1576 di protocollo e 17415 di posizione, al sig. Barichello D. Giuseppe fu Andrea pel deposito del certificato di rendita n. 547303 di L. 5 intestato al Beneficio parrocchiale di Campalto in comune di Favaro Veneto con decorrenza dal 1° luglio 1893, per l'unione di un mezzo foglio di compartimenti semestrali.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il suddetto certificato sarà consegnato al sig. Barichello D. Giuseppe fu Andrea, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, 20 agosto 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 28 corrente in Motta S. Anastasia, provincia di Catania, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 agosto 1894.

CONCORSI

Consiglio d'Amministrazione del R. Collegio Gislieri IN PAVIA

Veduto lo statuto e regolamento del R. Collegio-Convitto Ghislieri, approvato col R. decreto 2 giugno 1889, num. 3461, serie IIIª. Parte supplementare, nonchè la deliberazione 20 luglio u. s. n. 498 del Consiglio d'Amministrazione, reca a notizia quanto segue:

I. Per l'anno scolastico 1894-95 sono vacanti e da conferire 21 posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una Laurea, ovvero ad un Diploma di Ingegnere.

II. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno in Pavia innanzi Commissioni nominate dal sig. Rettore della Università, i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali gli esami avranno luogo.

III. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno entro il 5 settembre p. v. e non più tardi, presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, su carta bollata da cent. 50, indicando l'attuale loro dimora e la Facoltà o Scuola di questa Università a cui intendono iscriversi.

Titoli necessari per l'ammissione

IV. La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono, prescritti dall'articolo 5 del regolamento suddetto:

A) Certificato di nascita affinchè risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859;

B) Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei tre ultimi anni;

C) Gli aspiranti già studenti universitari, dovranno debitamente comprovare d'avere superato gli esami su tutte le materie obbligatorie del corrente anno;

D) Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

E) Certificato medico debitamente legalizzato dal Sindaco del Co-

mune, comprovante che il giovane ha sofferto il vajuolo o fu vaccinato e rivaccinato con effetto;

F) Fede di nascita del padre;

G) Attestazione del Sindaco sullo stato di famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare:

a) essere il concorrente povero a segno da non potere, a spese proprie, o della propria famiglia, intraprendere e compiere gli studi superiori;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove;

f) la rendita annua approssimativa di ciascune persona e l'ammontare della passività.

A corredo di questa attestazione devono allegarsi:

1. Le regolari ed autentiche dichiarazioni dalle quali si rilevi la possidenza e l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia rispettivamente emesse dall'Agente delle imposte e dal sindaco;

2. La dichiarazione del padre, od in sua mancanza della madre, o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no, altrove redditi di qualsiasi natura;

I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri d'infermità comunicabile; perciò verranno sottoposti ad una visita medica, nel giorno precedente agli esami.

V. I concorrenti, che non presenteranno nel tempo stabilito gli indicati regolari documenti, e pei quali non risulterà abbastanza provata la condizione disagiata delle rispettive famiglie, non saranno ammessi al concorso.

ESAMI.

VI. Gli esami di concorso comprendono prove scritte e prove orali.

Tali prove saranno ordinate in guisa che, pur aggirandosi pei concorrenti non ancora inscritti all'Università, intorno le materie compreso nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano l'esame stesso di licenza, ma più particolarmente diano modo d'apprezzare il criterio del giovane, la sodezza delle sue cognizioni.

Due gli esami in iscritto ed in lingua italiana, cioè:

1. Una composizione letteraria comune a tutti i concorrenti;

2. Un tema di Storia italiana o di Filosofia per gli aspiranti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere; di Fisica o di Storia naturale per gli aspiranti alla Facoltà medica; di Fisica o di Matematica o Storia naturale, per gli aspiranti alla Facoltà di Scienze Fisiche, Chimiche, Matematiche e Naturali.

Per gli studenti già inscritti all'Università, il secondo tema sarà scelto fra le materie obbligatorie degli anni precedenti di corso.

I concorrenti che per qualsiasi motivo non fossero presenti alla dettatura dei temi, saranno esclusi dal concorso.

Le prove scritte si terranno in due giorni nell'ordine indicato.

Sono lasciate al concorrente sei ore di tempo per isvolgere ciascun tema.

Due del pari gli esami orali, che seguiranno gli anzidetti in iscritto.

Ciascuno, che sarà di almeno mezz'ora per ogni concorrente, dovrà successivamente sostenersi davanti a speciali Sotto-Commissioni. una per la Letteratura italiana, latina, Filosofia e Storia;

Un esame comprenderà la Letteratura italiana e latina per i provenienti da Licei, la Letteratura italiana e Geografia per i provenienti da Istituto tecnico.

L'altro esame riguarderà:

la Storia e la Filosofia per gli aspiranti allo studio delle Leggi o della Filosofia e Lettere;

la Fisica e Storia naturale per gli aspiranti allo studio della Medicina e delle Scienze naturali;

la Fisica e Matematica per gli aspiranti allo studio delle Scienze fisiche, chimiche e matematiche.

Le stesse norme varranno per i concorrenti già inscritti all'Università, avvertendo che le interrogazioni saranno per essi in relazione, per qualità e grado, agli studi fatti ed ai corsi seguiti.

Per la graduazione dei concorrenti, in caso di parità di merito negli esami di concorso, sarà pure tenuto conto degli esami sostenuti da essi nei tre precedenti anni di studio, come apparirà dai documenti sopra accennati (art. IV *B*), ed altresì delle condizioni economiche, risultanti dagli attestati indicati nell'art. IV *G*.

L'ammissione in Collegio dei vincitori nel concorso non avverrà se non dopo l'approvazione del Regio Ministero della Pubblica Istruzione, e la presentazione dell'attestato di essere regolarmente inscritti nel ruolo degli studenti dell'Università di Pavia, avendo conseguito il diploma di Licenza liceale o tecnica.

Pavia, 2 agosto 1894.

Il Presidente
E. FRANCHI-MAGGI.

Il Segretario
G. DAPELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le voci più contraddittorie continuano a circolare a Shangai, donde si telegrafa al *Times* che i chinesi, appoggiati da tre mila coreani, avrebbero battuto l'esercito giapponese, mentre altri dispacci dicono che i giapponesi, in numero di ventimila, occupano la frontiera coreana lungo il fiume Giallo e si preparano, con un movimento di concentramento, a marciare sopra Pechino.

Quanto alle operazioni marittime si sa soltanto che la squadra chinese del Nord è arrivata a Wei-Hai-Wei, proveniente da Port-Arthun che domina l'altra estremità dell'entrata del golfo di Petchili.

***

Si telegrafa da Buda-Pest in data 29 agosto che l'organo più autorevole del partito clericale, il *Magyar Allam* pubblica un articolo violentissimo contro il principe primate d'Ungheria, cardinale Vaszary.

Il giornale dice che lotterà fino agli estremi contro il governo attuale e le riforme antireligiose che esso ha intraprese. Occorrendo, il giornale lotterà contro l'episcopato intero, purchè trionfi finalmente la causa della Chiesa cattolica.

È noto che il principe primate e la maggior parte dei membri dell'episcopato sembravano rassegnarsi di fronte alla approvazione definitiva della legge sul matrimonio civile obbligatorio, da parte della Camera dei Magnati, mentre la grande maggioranza dei membri dell'aristocrazia, gli Zichy, gl'Esterhazy ecc. e il basso clero non hanno cessato di protestare contro quella legge e di invocare l'intervento dell'Imperatore e Re.

***

I giornali tedeschi segnalano una grande agitazione tra i minatori di Germania

Tutte le associazioni prendono parte al movimento.

Scopo di questa agitazione è la riorganizzazione delle Corporazioni dei minatori.

Il Congresso internazionale dei minatori, tenuto quest'anno a Berlino, ha destato in tutti i minatori di Germania il desiderio di organizzare, in avvenire, non più dei Congressi internazionali, ma dei Congressi nazionali.

Credesi che i democratici socialisti appoggeranno questo pro-

getto, perchè, all'ultimo Congresso internazionale, molte delle loro proposte furono respinte per opera dei delegati inglesi.

***

Gravi notizie sono giunte al governo d'Olanda, a proposito della spedizione intrapresa contro Lombock, una delle grandi isole dell'arcipelago asiatico, vicina ai possedimenti neerlandesi di Giava. Da principio, tutto sembrava procedere egregiamente e fu anche annunziato che è bastata l'apparizione delle prime truppe della spedizione per indurre il Sultano dell'isola a far atto di sommissione e a riconoscere il protettorato irlandese.

Ma questa sottomissione non era che una finta. Mentre i capi indigeni affettavano di accettare tutte le esigenze del governo delle Indie neerlandesi, fra le quali figurava l'abdicazione del vecchio Sultano dell'isola e l'avvenimento al potere di suo figlio, essi preparavano un agguato nel quale è caduta sgraziatamente una parte della spedizione. Assaliti all'improvviso i neerlandesi sono stati trucidati quasi tutti. Il residente solo sarebbe salvo, ma il generale Van-Ham come pure 14 ufficiali e 150 uomini sarebbero periti.

***

L'isola di Madagascar, scrive un giornale belga, è incontestabilmente uno dei punti del globo dove maggiormente fervono le controversie. Nel 1885, fu firmato, è vero, un trattato che poneva l'isola sotto il protettorato della Francia; ma protettori e protetti non si intendono punto sull'applicazione di quest'atto diplomatico e sull'estensione dei loro diritti e dei loro doveri reciproci. Gli uni vorrebbero proteggere troppo e gli altri si credono in grado di fare da sè i proprii affari. La presenza degl'inglesi nell'isola complica la situazione della gelosia ereditaria che esiste tra i due popoli e i due cleri e le cose vanno tanto male, che ad ogni arrivo di un vapore da quei paraggi si teme di ricevere la notizia che la guerra è scoppiata.

Le notizie recate ultimamente da Tamatava dal vapore *Amazone* portano la data del 25 luglio e sono tutt'altro che rassicuranti.

Esse dicono che in seguito all'arresto di sette hovas trovati sul territorio francese, il governatore Ratwels ha fatto arrestare l'amministratore francese degli affari indigeni ad Antsirane e due dei suoi agenti. L'arresto avrebbe avuto luogo nella zona francese di Diego Suarez, situata all'estremità settentrionale dell'isola. Delle truppe furono tosto inviate contro l'audace governatore.

Le faccende non procedono meglio a Tananariva. Le notizie da Tamatava dipingono la situazione come molto grave; la Regina e la sua famiglia predicano apertamente l'odio contro i francesi e il patriotismo *hova* è eccitato in sommo grado.

Decisamente, conchiude il diario belga, gl' inglesi sapevano quel che facevano, lorchè, nel 1890, essi offersero alla Francia di lasciarle Madagascar in cambio del protettorato sullo Zanzibar. L'isola malgascia è troppo grande, troppo popolata, troppo alpestre, troppo lontana dall'Europa. Inoltre, la razza degli hovas è troppo bellicosa e il clima è troppo micidiale perchè si possa tentare la conquista dell'isola. Gl'inglesi hanno compreso tutto ciò da lungo tempo ed ora non rincresce loro di vedere i francesi alle prese cogli *hovas*.

NOTIZIE VARIE

Avviso di concorso. — La presidenza del *Circolo Enofilo Italiano*, residente in Roma, ci comunica:

Il Circolo Enofilo Italiano, nell'intendimento di rendere servigio all'industria enologica, e considerata la notevole importanza che può arrecare al commercio vinario la diffusa conoscenza delle norme razionali e pratiche con cui devesi operare il *taglio dei vini* per renderli maggiormente accetti al commercio interno ed a quello di esportazione; riconoscendo come un adatto *manuale* che suggerisca con forma facile ed indirizzo pratico quanto su tale argomento interessa le varie regioni italiane possa riuscire di segnalata utilità, ha determinato quanto segue:

Art. 1. E' bandito un concorso a premi per la compilazione di un *manuale* in cui siano esposti e consigliati ai produttori ed ai commercianti di vini italiani i mezzi meglio acconci per operare il taglio dei vini delle varie regioni italiane nell'intento di agevolarne il consumo diretto ed il commercio di esportazione.

Art 2. Il *manuale* dovrà esporre in appendice quanto riguarda la fabbricazione dei *vini rosati* e dei *vini bianchi* più adatti all'esportazione.

Art. 3. Sarà titolo di preferenza pel conferimento del premio, lo svolgimento in forma piana e concisa dei singoli argomenti, in modo che il libro possa, per la mitezza del prezzo, acquistare la maggiore diffusione.

Art. 4. È stabilito un premio consistente in una medaglia d'oro, generosamente concessa da S. M. il Re, ed in lire 400 date dal Circolo Enofilo Italiano pel *manuale* giudicato meglio rispondente ai fini pel presente concorso.

Art. 5. Una speciale Commissione nominata dal Consiglio direttivo del Circolo, inteso l'avviso del Comitato tecnico, esaminerà i manoscritti presentati a concorso, e compilerà apposito rapporto che sarà pubblicato nell'*Italia Enologica*, organo ufficiale del Circolo Enofilo italiano.

Art. 6. I manoscritti saranno inviati alla Presidenza del Circolo (Roma, palazzo Odescalchi, al Corso), non più tardi del 1° febbraio 1895. Ciascun concorrente segnerà il proprio manoscritto con un motto, da ripetersi sopra una busta suggellata, entro la quale verrà chiusa una scheda col nome, cognome e domicilio del concorrente.

Saranno dichiarati fuori di concorso quei manoscritti il cui autore siasi in alcun modo fatto conoscere.

Approvate le conclusioni della Commissione esaminatrice, si ordinerà l'apertura della busta il cui motto corrisponde al manoscritto giudicato degno di premio.

Le altre buste non saranno aperte se non per espresso desiderio dei concorrenti.

Art. 7. La proprietà del *manuale* premiato rimane all'autore, il quale dovrà stamparlo a *propria cura e spese* entro tre mesi dall'aggiudicazione del premio, che avrà luogo nello stesso giorno in cui si eseguirà la premiazione dei concorrenti alla Fiera di vini nazionali in Roma 1895.

Art. 8. Le lire 400 saranno consegnate al vincitore del concorso nel giorno predetto; la consegna della medaglia d'oro data da S. M. il Re avrà luogo appena sia avvenuta la stampa del *manuale* premiato.

Congresso di chimica e farmacia. — Domani 2 settembre, s'inaugurerà a Napoli il Congresso di chimica e farmacia, che proseguirà, nelle sale dell'Istituto tecnico a Tarsia, nei giorni 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il programma è così stabilito:

Domenica — Ricevimento dei congressisti nella sala balneare dello stabilimento Manzi.

Lunedì — Inaugurazione, della mostra dei prodotti chimici e farmaceutici, nel palazzo delle scuole municipali a Chiaia.

Mercoledì e giovedì — Sedute ant. e pom. del Congresso.

Venerdì — Gita al Vesuvio.

Sabato — Seduta ant. dell'Associazione farmaceutica italiana, per le elezioni dei sindaci, modificazioni allo statuto sociale ed altro.

Domenica — Chiusura del Congresso e banchetto offerto dal Comitato ordinatore.

Il secondo Congresso degli enofili italiani. — Le Società ferroviarie hanno accordato speciali facilitazioni per gli enofili che si recheranno al Congresso che si terrà a Milano.

Le concessioni sono da oggi al 13 settembre per l'andata e dall'11 al 23 detto mese per il ritorno.

Tali concessioni sono più vantaggiose per i portatori del certificato d'iscrizione al Congresso, di quelle già concesse per i visitatori coi biglietti di andata e ritorno valevoli per 20 giorni. Le adesioni che pervengono al Comitato ordinatore lasciano prevedere che il Congresso sarà importante per numero e qualità degli intervenuti.

Feste a Napoli. — Per la tradizionale e popolare festa di Piedigrotta a Napoli, quest'anno di molto accresciuta, la Società delle Ferrovie Mediterranee ha stabilito un treno speciale che partirà da Roma il 7 settembre alle ore 21,30.

I prezzi dei biglietti, andata e ritorno, sono i seguenti: 1ª classe L. 20 — 2ª L. 15 — 3ª L. 10

E' lasciata facoltà di ritornare a Roma con qualsiasi treno dei giorni 7, 8, 9 e 10 settembre eccettuato soltanto il treno diretto in partenza da Napoli alle 14,55.

La vendita dei biglietti incomincerà il giorno di domani.

Grossa tempesta. — Scrivono da Sebastopoli che il giorno 27 scoppiò nel Mar Nero una terribile tempesta che gettò la costernazione in tutto il littorale

In parecchi punti del Mar Nero, e segnatamente nel mare d'Azof le acque inondarono i villaggi costieri: parecchie navi e barche pescherecce andarono sommerse.

Il numero delle vittime di questa spaventevole burrasca non è ancora stato accertato, ma purtroppo si suppone considerevole.

Non si hanno notizie di due velieri italiani carichi di cereali.

L'attività postale in Inghilterra. — Si è pubblicato il resoconto annuale dell'ufficio postale generale di Londra, il quale reca delle cifre che difficilmente trovano riscontro. Nello scorso anno furono spediti, fra lettere, cartoline postali, pacchetti di libri, circolari, campioni e giornali 2,799,500,000, e 54,033,000 pacchetti postali vale a dire 72.7 lettere, rispettivamente cartoline postali, per ogni abitante della Gran Brettagna ed Irlanda (un aumento del 2.4 per cento in confronto dell'anno precedente). Furono creati 391 nuovi uffici postali ed esposte 9[illegible]7 nuove cassette postali, 34,000 lettere senza indirizzo furono gettate nelle cassette postali. Fra queste vi furono 2011 conti saldati, *chéques*, assegni ecc. per un valore di oltre 4000 lire sterline. Più di 7,000,000 di lettere e cartoline postali, e 10,2[illegible]6,084 pacchetti di libri furono rimandati ai mittenti.

A questo punto il resoconto rileva una leggenda, falsa naturalmente, creata dalla fantasia della popolazione, che una lettera aperta può essere affrancata con la metà dell'importo ordinario. Furono spediti 57,232,939 assegni postali, i quali rappresentano l'importo di lire sterline 21,768,763, vale a dire 344,219,075 lire. Al 31 dicembre le casse di risparmio postali avevano nei loro depositi 80,597,641 lire sterline. Nella Granbretagna vi sono 5,748,239 persone che hanno i loro risparmi alle casse postali, vale a dire su ogni 7 inglesi ve n'è uno che è detentore d'un libretto della cassa postale di risparmio.

Il raccolto delle barbabietole. — In Francia le barbabietole sono considerevolmente sviluppate in foglie, ma la radice trovando più che sufficiente umidità alla superficie del suolo, non approfondisce, restando piccolissima mentre la ricchezza saccarina è debole. Perchè la radice possa bene svilupparsi, è mestieri del bel tempo: altrimenti sono probabili molte delusioni.

Nel Belgio ed in Olanda le barbabietole sono nelle stesse condizioni.

In Germania ed in Austria si è generalmente contenti delle attuali prospettive delle barbabietole, ma anche colà il calore è ardentemente desiderato.

Dalle colonie le notizie sono in complesso piuttosto soddisfacenti.

Scrivono dall'Avana che nell'isola di Cuba giorni caldi con splendido sole succedettero alle pioggie delle settimane precedenti, per cui l'aspetto dei canneti è divenuto magnifico, salvo nei terreni bassi, dove si lamenta sempre lo eccesso di umidità.

La fine del colossale incendio di Fiume. — Un telegramma da Fiume annunzia che, dopo 13 giorni d'incessante, ma infruttuoso lavoro, il grande incendio dei magazzini generali di quella città, fu spento.

Contribuì moltissimo, all'opera di estinzione, la nave-pompa *Gigant*, fatta venire dall'arsenale di Pola, che rovesciò nei magazzini dei veri torrenti d'acqua.

Ora si teme il crollo dei muri di cinta, e il Governo ungherese dispose che vengano abbattuti.

L'inchiesta avviata non ha dato risultati positivi.

Non si è potuto stabilire la causa dell'incendio e il maggior o minore grado di responsabilità del personale di sorveglianza.

Si lavora alacremente alla costruzione di nuove tettoie.

Un cannone pneumatico. — Nel poligono di Sande y Hook (Stati Uniti) fu ultimamente esperimentato un nuovo cannone pneumatico.

Una carica di 500 libbre di dinamite fu lanciata a un miglio e mezzo - tre chilometri - di distanza. L'esplosione fu terribile: sollevò una massa d'acqua a una trentina di metri di altezza e su una superficie di quasi seimila metri quadrati.

Questo nuovo cannone è destinato alla difesa del porto di New-York.

La bandiera Coreana. — Sono molto rari, se pur ve n'è alcuno, i nostri lettori, che han visto come è fatta e che colori porta la bandiera della Corea, quel povero staterello per cui stanno facendo alle cannonate chinesi e giapponesi?

A prima vista questa bandiera è assai semplice; è però in realtà più complicata di quelle europee e di quelle chinese e giapponese (queste ultime, tra parentisi, sono semplicissime: la chinese è fatta a triangolo, è gialla con un drago serpeggiante azzurro nel mezzo; quella giapponese è rettangolare, tutta bianca, con una gran palla rossa nel mezzo).

La coreana è essa pure rettangolare, di fondo bianco e, come la giapponese, porta nel centro una sfera che però è metà rossa e metà azzurra. I quattro canti del drappo sono fregiati di bizzarri segni in azzurro. La sfera, che non dice nulla a chi non è..... di quelle parti è formata da due grosse virgole, una rossa, l'altra bleu, le quali vogliono simbolizzare i due elementi della creazione: l'elemento maschio e l'elemento femmina.

Quanto ai segni che si trovano ai quattro angoli sono caratteri chinesi inventati da un vecchio imperatore del Celeste impero, di cui risparmieremo ai lettori il complicatissimo nome, dicendo solo che egli è vissuto qualche cosa come mille anni avanti la nostra èra cristiana.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 31. — La polizia ha arrestato un individuo che ha giurato di essere stato scelto ad uccidere il Delegato apostolico, Monsignor Satolli.

Si tratterebbe però di un pazzo.

BOMBAY, 31. — E' giunto il piroscafo *Bisagno*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Hong-Kong e Singapore.

GRESSONEY, 31 — S. M. la Regina è giunta iersera allo Chalet De Peccoz.

PARIGI, 31 — Il *Figaro* reca le seguenti notizie sullo stato di salute del Conte di Parigi: « La debolezza dell'infermo aumenta colla impossibilità di nutrirsi. La paralisi intestinale è quasi completa. L'ammalato non può più quasi parlare. »

GLASGOW, 31 — I minatori decisero di riprendere il lavoro colla riduzione di sei pence nei salari.

ROMA, 31. — Il saggio per lo sconto delle cambiali e l'interesse sulle anticipazioni, praticati dalla Banca d'Italia, saranno da domani ridotti di mezzo per cento e così stabiliti nella ragione del 5 1|2 per cento.

CAGLIARI, 31. — Vasti ed estesi incendi si sono verificati nelle foreste dei monti circostanti a Cagliari.

SHANGHAI, 31. — Un dispaccio da Che-Fu segnala un nuovo attacco dei Giapponesi contro Port-Arthur.

HONG-KONG, 31. — Un incendio a Canton distrusse parecchie centinaia di battelli.

Si crede che vi siano più di mille vittime.

NEW-YORK, 31. — È partito per l'Europa il Direttore generale dell'emigrazione, per studiare la questione dell'emigrazione in generale e particolarmente in Italia quella dei *padroni*.

LONDRA, 31 — Il Conte di Parigi, sebbene abbia passato la scorsa notte in uno stato relativamente soddisfacente, tuttavia trovasi, oggi, in debolezza estrema.

LONDRA, 31 — Un dispaccio da Bonny, costa occidentale dell'Africa, annunzia che gli indigeni attaccarono una scialuppa della nave *Da Alecto*, uccidendo un marinaio e ferendone altri due.

MADRID, 32 — Il Sultano del Marocco ha inviato una lettera alla Corte di Spagna, pregandola d'interporre i suoi buoni uffici presso la Francia e l'Inghilterra per indurle a ritirare i rispettivi Consoli da Fez.

LIEGI, 31 — Ieri si verificarono a Tilleur 25 casi di colera e 24 decessi.

LONDRA, 31 — Il Conte di Parigi, in perfetta cognizione, ha ricevuto gli ultimi sacramenti.

Vi assistevano tutti i membri della sua Famiglia e tutta il personale della sua Casa.

PARIGI, 1 — Secondo dispacci particolari da Londra si prevede imminente la morte del Conte di Parigi.

CARDIFF, 1 — E' giunto il piroscafo *Letimbro*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 31 agosto 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	763.6
Umidità relativa a mezzodì	24
Vento a mezzodì	NNW debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado — Massimo	32.°3.
Termometro centigrado — Minimo	21.°7.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 31 agosto.

In Europa pressione leggermente bassa al N e Centro della Russia, sensibilmente anticiclonica al Centro. Arcangelo 760; Mosca 751; Malta 762; Irlanda settentrionale 766; Praga, Vienna 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito 3 mm. al N e Centro, nebbie nel medio versante Adriatico e nelle Marche; greco forte nell'alto Adriatico; temperatura lievemente diminuita.

Stamane: cielo leggermente nuvoloso al N, generalmente sereno altrove; venti deboli a freschi del primo quadrante sul versante Adriatico, calmo altrove; barometro a 766 mm. al N, a 764 a Cagliari, Roma, Lesina, a 762 all'estremo Sud.

Mare mosso costa Adriatica.

Probabilità: venti deboli a freschi del primo quadrante; cielo generalmente sereno; temperatura leggermente decrescente.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 31 agosto 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	30 8	23 3
Genova	1|4 coperto	calmo	27 6	22 3
Massa Carrara	sereno	calmo	28 2	20 1
Cuneo	1|4 coperto	—	29 7	19 0
Torino	1|2 coperto	—	30 2	10 5
Alessandria	sereno	—	31 5	18 8
Novara	1|2 coperto	—	29 8	19 4
Domodossola	3|4 coperto	—	29 0	17 1
Pavia	1|2 coperto	—	30 0	17 2
Milano	1|2 coperto	—	31 0	19 8
Sondrio	3|4 coperto	—	28 8	17 5
Bergamo	1|4 coperto	—	28 5	19 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	32 4	20 1
Mantova	1|2 coperto	—	32 4	20 0
Verona	1|4 coperto	—	29 7	21 3
Belluno	1|4 coperto	—	26 4	17 5
Udine	sereno	—	29 0	18 9
Treviso	coperto	—	29 1	20 7
Venezia	coperto	mosso	27 2	21 0
Padova	coperto	—	28 2	19 9
Rovigo	nebbioso	—	30 0	18 8
Piacenza	1|4 coperto	—	31 2	17 7
Parma	nebbioso	—	32 0	18 5
Reggio Emilia	sereno	—	31 6	18 2
Modena	1|2 coperto	—	30 0	17 1
Ferrara	1|2 coperto	—	31 3	18 6
Bologna	1|4 coperto	—	29 5	20 8
Ravenna	1|4 coperto	—	30 1	17 4
Forlì	1|2 coperto	—	30 9	20 0
Pesaro	sereno	mosso	27 0	16 4
Ancona	1|4 coperto	calmo	29 2	23 1
Urbino	caligine	—	26 7	16 0
Macerata	1|4 coperto	—	29 6	19 6
Ascoli Piceno	1|4 coperto	—	30 5	19 0
Perugia	sereno	—	31 2	18 3
Camerino	1|4 coperto	—	26 1	16 6
Pisa	sereno	—	33 3	15 6
Livorno	sereno	calmo	28 6	21 0
Firenze	sereno	—	33 0	17 5
Arezzo	sereno	—	33 8	15 2
Siena	sereno	—	32 9	19 7
Grosseto	1|4 coperto	—	34 1	25 1
Roma	sereno	—	34 7	21 7
Teramo	1|4 coperto	—	32 0	22 8
Chieti	coperto	—	30 4	19 0
Aquila	sereno	—	32 0	15 7
Agnone	sereno	—	30 9	15 8
Foggia	1|4 coperto	—	32 2	21 2
Bari	sereno	calmo	27 0	21 8
Lecce	sereno	—	33 2	21 7
Caserta	sereno	—	34 4	23 4
Napoli	sereno	calmo	29 1	22 5
Benevento	—	—	—	—
Avellino	sereno	—	31 5	18 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	29 5	16 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	28 4	14 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	30 9	23 9
Trapani	sereno	calmo	28 4	21 3
Palermo	sereno	calmo	37 2	18 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	36 0	24 0
Caltanissetta	sereno	—	31 8	22 2
Messina	sereno	legg. mosso	32 4	24 3
Catania	sereno	calmo	32 4	23 0
Siracusa	sereno	calmo	32 0	23 7
Cagliari	sereno	calmo	36 2	20 0
Sassari	sereno	—	33 6	20 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 agosto 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —		90,80 85	— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	90,65 55 50	90 [illegible]2 1[4			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 aprile 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			54 25
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			93 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			88 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			97 75
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			107 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 aprile 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			438 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			428 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 aprile 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			389 -
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			4[illegible]5 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0.		— —			4[illegible]3 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			616 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			459 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			7[illegible]5 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			3[illegible]0 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			40 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			130 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			40 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —		117 1[illegible]7,50	— —
1 gennaio 93	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			7[illegible]0 —
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			11[illegible]5 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			127 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —		32	— —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			60 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			250 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			160 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			236 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			40 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	2[illegible]0	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			9[illegible] —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

(1) N. B. Il prezzo di L. 390 segnato ieri per cartelle S. Spirito venne quotato immediatamente dopo la chiusura della grida ufficiale del contante.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			76 —
»	250	125	» » - Vita		— —			212 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0|0 Emissione 1887-88-89.		— —			275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			422 —
1 aprile 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			280 —
»	250	250	» » » 4 0|0		— —			112 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			562 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0|0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0|0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 aprile 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	109 35	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	109 97 1/2	— —	109 95	109 95 110	109 95	— —	109 80
2	Londra	90 giorni	— —	27 54	27 54	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	27 69	— —	— —	27 69 70	27 72	— —	27 66 1/2
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	136 10 15	135 80	— —	135 75

Risposta dei premi . . 29 agosto — Compensazione . . . 30 agosto

Prezzi di Compensazione. 29 » — Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1894

Rendita 5 %	90 50	Az.i Soc. Tramway Omnibus.	155 —
detta 3 %	57 50	» » Molini Mag. Gen.	65 —
Prestito Rothschild 5 %	107 50	» » Immobiliare	33 —
Obb.i Città di Roma 4 %	425 —	» » Fond. Italiana	— —
» Cred. Fond. S. Spirito	395 —	» » Min. Antimonio	130 —
» » » B. Nazion.	475 —	» » Mat. Laterizi	25 —
» » » »	473 —	» » Navig. Gen. Ital.	236 —
Az.i Ferr.e Meridionali	616 —	» » Metallurgica Ital.	40 —
» » Mediterranee	458 —	» » Piccola Borsa	193 —
» Banca Nazionale	745 —	» » Caoutchouc	— —
» » Romana	400 —	» » An. Piem. di Elettr.	90 —
» » Generale	42 —	» » Risanamento	22 —
» Banco di Roma	130 —	» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» Banca Tiberina	15 —	» » Fondiaria Incendio.	76 —
» Soc. Industriale	40 —	» » » Vita	210 —
» » Cred. Mobiliare	120 —	» Ferr. Sarde	255 —
» » Gas	770 —	Obb.i Soc. Immob. 5 %	270 —
» » Acqua Marcia	1090 —	» » » 4 %	112 —
» » Condotte d'acqua	121 —	» » Ferroviarie	275 —
» » Gen. Illuminazione	250 —	» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
		» » del Tirreno	418 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

30 agosto 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 90 805
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 88 635
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 54 75
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 53 45

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.